

*AnnaMaria Nada Patron*

**UOMINI E TERRA A SANTO STEFANO BELBO  
NEL SECOLO XIV**

Perchè il medioevo oggi appare così affascinante? Se l'approfondimento di questa domanda può interessare psicologi e sociologi, molto più banalmente si può affermare che una delle ragioni di questo interesse si reperisce nel fatto che per il periodo medievale, specialmente tardomedievale, si posseggono in genere documenti sufficienti per ricostruire molti aspetti di storia vissuta, ma le fonti non sono tanto esaurienti da non concedere ancora spazio all'immaginazione, specialmente a quella visualizzazione motivata dalla spinta interiore di "ricerca delle radici" della propria società e della nostra civiltà. Inoltre studiare le vicende medievali di una nazione, di un paese non è soltanto un esercizio mentale e storiografico di straordinario interesse, ma quasi una scommessa che permette di ricostruire, quasi far rivivere una comunità di uomini che spesso hanno lasciato dietro di sé soltanto pochi indizi della loro vita reale, quotidiana, dei loro modi di vivere e di pensare, della coscienza che essi ebbero rispetto ai processi di mutamento degli aspetti politici, religiosi, giuridici ed ideologici dei loro tempi.

Questa constatazione è pure valida per Santo Stefano Belbo. Da secoli lontani è conservata l'abbazia di S. Gaudenzio, e - sulla collina di S. Libera - si erge una torre quadrangolare, databile nel XIII secolo, e si trovano alcuni tratti di fortificazione, pozzi, una cisterna che soltanto dal settembre 1989 vengono fatti oggetto di scavi e di ricerche da parte della Sovrintendenza Archeologica del Piemonte. Sono documenti - monumenti, secondo una definizione cara a Jacques Le Goff, monumenti ancora non studiati nella loro qualità di fonti atte alla ricostruzione del passato di questo paese. Inoltre ci sono gli uomini di Santo Stefano, gli uomini di oggi che conservano ancora certe abitudini, certe usanze, certe forme della vita collettiva proprie del passato, anche perchè - ed è bene tenerlo presente - il modificarsi dei costumi, degli atti della vita quotidiana ha bisogno ovunque di un tempo lento, lungo per attuarsi.

Persiste infatti spesso nel quotidiano di tutta la società occidentale, quasi immutabile - almeno sin vero la metà di questo secolo -, una specie di paradigma culturale che perpetua, in una tranquilla trasmissione - priva di rotture traumatiche - la tendenza all'immobilismo ripetitivo, proprio della vita borghigiana d'*ancien régime*.

## 1. LA VITA DOPO IL MILLE

Ovunque dopo il Mille i processi di disgregazione della funzione signorile e della nuova elaborazione politica a carattere locale (il comune) furono concomitanti e si alternarono in un disordine tanto maggiore quanto più frazionati si presentavano il grande possesso fondiario,

la base economica dei poteri locali, e la conseguente concorrenza nella stessa zona di più *domini*. Il fondamento dei diritti posseduti dai signori consisteva nell'ereditarietà di tali privilegi, oppure in transazioni economiche stipulate fra i *domini*, secondo la tradizionale concezione allodiale del potere giurisdizionale. Di conseguenza i diritti esercitati sui contadini derivavano direttamente dai possessi fondiari che ovunque avevano consentito, sin dell'epoca carolingia, di amministrare alcune forme di giustizia nei confronti dei coltivatori dipendenti residenti sulla medie o grande proprietà<sup>1</sup>. A questi signori locali (che negli statuti di Santo Stefano del secolo XIV sono ancora denominati *de Santo Stephano*), nel corso dei secoli XII e XIII si sovrapposero o si affiancarono famiglie più o meno potenti, estranee al territorio: ad esempio nel 1196 Manfredi Lancia donò a Bonifacio I del Monferrato metà dei suoi diritti su Santo Stefano e Cossano.

Nell'ambito di questa situazione politica, fluida e complessa, le popolazioni rurali ebbero modo di organizzarsi a livello di comunità, sulla base di varie forme di associazioni collettive dei rustici, risalenti almeno all'alto medioevo. Già prima del secolo XIII il contadino infatti non si sentiva isolato di fronte ai suoi *domini*: per esigenze di convivenza, di culto, di conduzione e sfruttamento delle terre incolte e dei beni comuni i rustici erano stati portati a concordare decisioni collettive con i propri vicini, residenti nella medesima località. Tuttavia fu soltanto nel secolo XIII che i rustici riuscirono ad organizzarsi più ordinatamente per ottenere dai signori condizioni economiche e giurisdizionali più favorevoli, a difendere ed imporre le loro consuetudini, dapprima tramandate oralmente, poi scritte per evitare arbitrii. L'assenza di un centro di potere superiore, quale era stato l'imperatore, e la convivenza nella stessa zona di gruppi di contadini di diversa situazione giurisdizionale, ma anche economica, stimolarono quindi le capacità organizzative autonome delle comunità rurali, che non riuscirono tuttavia, in genere, ad ottenere una piena autonomia, ma godettero per lo più di una libertà controllata e limitata dai signori locali.

## 2. LA COMUNITÀ DI SANTO STEFANO

Per l'organizzazione della comunità di Santo Stefano informano unicamente gli statuti comunali che, anche se vincolano ad un limitato riferimento cronologico, sono fondamentali perché a tutt'oggi sono l'unica fonte medievale attinente a questo centro delle basse Langhe. Il *corpus statutario*, indipendentemente dalla attribuzione cronologica della sua redazione, indipendentemente dalle varie fasi della sua compilazione, basata, come si dirà in seguito, su una tradizione consuetudinaria,- le "consuetudini" menzionate nei capitoli 56 e 75-, si presenta come il risultato di antiche disposizioni signorili, di abitudini e di atteggiamenti

<sup>1</sup> F. Panero, *Servi, coltivatori dipendenti e giustizia signorile nell'Italia padana dell'età carolingia*, in "Nuova Rivista Storica" LXXII, 1988, pp. 581-582.

personali e collettivi tramandati e sedimentati con il passar del tempo. Pur tuttavia sono anche presenti interventi significativi della comunità, che aveva saputo acquistare coscienza di sé come collettività organizzabile e si era in parte liberata dalle impostazioni dei suoi signori di castello. La concessione degli statuti nacque dunque da una resa signorile; la stesura scritta degli ordinamenti non fece che formalizzare pratiche e funzioni in atto da molto tempo, cioè servì come garanzia di una realtà giurisdizionale che si deve far risalire all'indietro al minimo di una cinquantina di anni dalla prima stesura (di cui gli statuti conservati dovrebbero essere una copia ed insieme una rielaborazione). Possediamo quindi una visione, per così dire, forse già superata della società santostefanese del secolo XIV, come potrebbero provare le modifiche di certi capitoli o le aggiunte di nuove disposizioni avvenute dagli anni venti del Trecento sin verso la fine del secolo.

Certamente alla fine del secolo XIII e agli inizi del XIV libertà ed ordine interno in Santo Stefano dovevano già essere tutelati da puntuali ordinamenti, in cui venivano precisati con cura meticolosa i diritti, i doveri, le attribuzioni di una comunità di fatto ormai autogestita negli atti più importanti della sua esistenza, anche se ancora sottoposta al potere signorile. Questo, tuttavia, nei limiti delle testimonianze e delle informazioni acquisibili dagli statuti, sembra aver ormai alquanto dimensionato la sua onerosità, ridotta - a grandi linee - a qualche diritto sui beni di chi moriva senza erede, ma non più capace di richiedere prestazioni obbligatorie. Non si tratta più di *corvées* ed i servizi connessi con il servizio militare e la custodia permanente notturna e diurna dell'abitato e del territorio (non del castello, difeso forse da una piccola guarnigione dipendente dai signori stessi) sono imposti dal podestà e dal comune, non dai signori. Inoltre non sono i signori, ma è il comune ad imporre i servizi obbligatori per la costruzione, la manutenzione, la salvaguardia delle opere di difesa, peraltro assimilati alla prestazioni più generiche previste per opere di muratura, per interventi atti a migliorare o conservare la rete di rifornimento delle acque o la condizione delle strade, cioè a scopi non militari, ma piuttosto civili, urbanistici. Emerge infatti dagli statuti del Trecento la precisa esigenza dei Santostefanesi di essere sempre più liberi soprattutto nella gestione dei beni fondiari, che si traduceva in una reale possibilità di vendere, lasciare in eredità, impegnare le proprie terre.

Proprio per questa lunga, travagliata, complessa stesura gli statuti di Santo Stefano -come quelli di tanti altri comuni, rurali o no- non furono ordinati in modo sistematico: per esigenze mutevoli e diverse nuove norme venivano aggiunte a quelle vecchie, mano a mano che venivano adottate per adeguarsi alle necessità del momento, senza seguire un ordinato e logico criterio di rubricazione e neppure venivano trascritte secondo l'ordine cronologico della loro stesura<sup>2</sup>. Unicamente nei comuni più grandi venne talvolta iniziato un lavoro di riordinamento dei vari capitoli, che sostituì al criterio cronologico un nesso sostanziale: ciò

<sup>2</sup> Cfr. p. 165: addizioni del 1334 (che seguono quelle del 1336 e del 1337).

non accadde certamente a Santo Stefano, i cui statuti si presentano quindi come un coacervo abbastanza disordinato di norme riguardanti argomenti diversi.

La Valle del Belbo, se ha rappresentato permanentemente una ben delimitata area geografica, non ha mai costituito nel medioevo e nell'età moderna un'area giurisdizionalmente omogenea e soprattutto politicamente autosufficiente. Le notizie desumibili dalle normative statutarie di Santo Stefano Belbo, in primo luogo, chiaramente indicano che nel secolo XIV il comune era controllato da un consorzio gentilizio di signori di castello, che in epoca per ora non precisabile, ma probabilmente verso la fine del secolo XIII, concesse o riconobbe o pattuì gli statuti (redazione rinnovata o rivista delle vecchie consuetudini), con gli uomini della comunità di Santo Stefano ormai anelanti a certe forme di libertà comunitaria, pur mantenendo uno specifico e preciso controllo sulla vita della comunità. Infatti ancora tra Trecento e Quattrocento non solo in Piemonte, ma anche in tutta l'Italia centro-settentrionale, alcune aree marginali e scarsamente popolate, con strutture sociali ed economiche tradizionali, continuarono ad essere dominate, o almeno controllate, da signorie locali, i *dominatus loci*, spesso consistenti in un mutevole ed instabile nodo di famiglie signorili, grandi o piccole, e di importanti comuni. Queste forme di signoria locale in Italia sinora sono state poco studiate nel loro funzionamento, nella loro evoluzione di diritti e privilegi, nei loro rapporti con le comunità. I motivi di questa lacuna sono molteplici, ma tra questi occorre rilevare la tradizionale tendenza storiografica urbanocentrica, specie per l'Italia comunale: i liberi comuni delle grandi città sembrano occupare, erroneamente, tutto il quadro spaziale del pieno medioevo in quanto sono i più ricchi di fonti documentarie.

In tal modo però (e la più recente storiografia se ne è resa ben conto) non viene prestata la dovuta attenzione alla vita ed alle esigenze dei ceti subalterni -i più numerosi-, alle realtà materiali dell'esistenza dei gruppi umili, in primo luogo dei contadini e di tutti coloro che vivevano nei comuni rurali.

Anche in questa sede non verrà esaminato nel suo complesso frastagliamento e rinnovamento il panorama delle famiglie signorili, grandi o piccole, le quali - certamente condizionate dai marchesi di Monferrato che conservarono potere in Santo Stefano dal 1196 al 1708<sup>3</sup>. Questo tema dei gruppi signorili ha conosciuto un notevole arricchimento di studi negli ultimi decenni, pur se non per le terre di Langa<sup>4</sup>, che meriterebbero invece ricerche precise sulle trasformazioni delle forme di esercizio del potere a livello locale e delle dinamiche, dei comportamenti, delle strutture dei gruppi signorili attivi in questa subregione<sup>5</sup>.

<sup>3</sup> Dal 1566 il Marchesato del Monferrato fu unito con il ducato di Mantova e nel 1708 entrò a far parte del ducato di Savoia.

<sup>4</sup> P. Guglielmotti, *I signori di Morozzo nei secoli X-XIV: un percorso politico del Piemonte meridionale*, Torino 1990 (Biblioteca Storica Subalpina CCVI), p. 5 (con ricca bibliografia).

<sup>5</sup> Sulle vicende delle signorie rurali cfr. G. Chittolini, *Signorie rurali e feudi alla fine del MedioEvo, in Comuni e signorie, Istituzioni, società e lotte per l'egemonia, Storia d'Italia Utet*, Torino 1981, pp. 589-676.

Santo Stefano Belbo nel Trecento appare dunque come una comunità di uomini liberi, anche se ovviamente soggetti a certi oneri comuni (manutenzione delle mura, delle strade, dei fossati, obblighi di servizio militare ecc.), conseguenti alla loro residenza nella *villa* o nel *borgo* di Santo Stefano, retti a comune. Era una piccola comunità rurale, di poche centinaia di anime, che pur seppe esprimere una propria capacità di organizzarsi a comune, con consoli eletti tra gli abitanti, rappresentanti stabili di tutta la comunità, anche se con limitate autonomie amministrative e giudiziarie rispetto al podestà, rappresentante dei consignori o signore lui stesso, come si dirà in seguito. Questa piccola comunità, come tante altre in area pedemontana negli stessi secoli, riuscì ad ottenere dai suoi signori prima il riconoscimento di consuetudini scritte e poi di uno statuto, garante dei suoi diritti che, seppur limitati, sono di notevole importanza perché sottratti al potere signorile (ad esempio, alcuni diritti successori o certi interventi in campo giudiziario)<sup>6</sup>.

I primi capitoli degli statuti di Santo Stefano, oltre alla consueta protezione per chiese, vedove, orfani, ospedali e poveri, attestano la delega del potere da parte dei signori dapprima ad un rettore<sup>7</sup> con pieni poteri di giurisdizione, amministrazione e tutela dei beni e dei diritti signorili, di organizzazione militare ed inoltre, soprattutto, di controllo dell'operato degli ufficiali comunali. Al rettore successe almeno semanticamente, in un tempo apparentemente assai breve, il podestà, di cui non si conoscono le modalità di nomina (precisate invece per tutti gli altri funzionari comunali, dai più alti ai più modesti), ma che probabilmente era scelto direttamente dai consignori o tra i loro fedeli o forse anche, specialmente verso la fine del secolo XIV, tra gli stessi *domini*, come potrebbero far pensare il *Dyonisius dominus de Sancto Stephano potestas*<sup>8</sup> e forse il *Conradus de Sancto Stephano*, anch'egli podestà<sup>9</sup>.

Gli uomini del comune sembrano tuttavia aver perseguito un disegno ben preciso di affrancazione dai diritti signorili, liberazione articolata in base alle proprie esigenze fondamentali di certe libertà ed ottenuta non con conquiste violente dal basso, ma piuttosto con pressioni pacifiche sulla pur accorta politica conservatrice dei consignori, che continuarono a cercare di rimanere al vertice dell'amministrazione del comune: ad esempio, le *recapitolations*, le riforme, i mutamenti, le correzioni o le aggiunte agli statuti dovevano essere da loro approvate ed erano stabili i diritti che da sempre i *domini* esercitavano in tema di successione<sup>10</sup>.

<sup>6</sup> G.S. Pene Vidari, *Le comunità canavesane del basso Medio Evo fra signori e libertà*, in "Atti del II Convegno sul Canavese", Ivrea 1980, p. 212 segg.

<sup>7</sup> Cap. 2.

<sup>8</sup> Cfr. pp. 135.

<sup>9</sup> Cfr. p. 171. Non si può chiarire se il lemma *dominus potestas* (cfr. capp. 220; 230; 232; 237; 240; 252) indichi un podestà di origine signorile o sia usato soltanto come forma di rispetto.

<sup>10</sup> Cap. 188.

### 3. SANTO STEFANO BELBO ED IL SUO CORPO STATUTARIO

In questa sede non intendiamo però approfondire il tema degli ordinamenti istituzionali dei centri di potere ovvero della loro organizzazione territoriale (che dovranno, ovviamente, essere trattati ed esaminati come problemi di storia comparata da ricerche di *équipe*), ma vorremmo invece soffermarci sul vissuto quotidiano degli abitanti di Santo Stefano, così come si può ricavare da un documento apparentemente in sè arido quali sono le normative statutarie, che permettono nondimeno di scandire un ritmo allo sviluppo storico di Santo Stefano. Certamente Santo Stefano visse il suo “medioevo” come i tanti centri rurali che lo circondavano e le sue vicende non sono di per sè singolari, uniche; sarebbe appunto necessario, come già si è auspicato, un lavoro di diversi studiosi che ponesse a confronto i sistemi di vita dei vari centri di Langa, alta e bassa, cogliendone le similitudini e le difformità, dovute spesso soprattutto a situazioni geo-fisiche, territoriali e climatiche oltre che politiche.

La storia locale, del resto, è stata negli ultimi anni oggetto di numerose discussioni: tradizionalmente era coltivata da eruditi autoctoni, che producevano ricerche storiche mossi da un particolare interesse per la loro zona, per il loro territorio, per il loro paese, raccontati “attraverso i secoli” e peccando spesso di miopia. È questo un modo soggettivo e personale di interrogarsi sul proprio passato, in quanto lo studioso non si propone affatto, quando segue questo metodo di ricostruzione storica, di confrontarsi con le prospettive storiografiche contemporanee. Negli ultimi decenni invece la storia locale ha cercato e voluto misurarsi con le proposte della microstoria, sul modello della storiografia francese: microstoria e storia locale hanno infatti in comune la limitata struttura dell’oggetto preso in esame. La scelta di un’indagine su un terreno ristretto, compreso tuttavia nell’ampio ambito di una storia totale, può dunque essere giustificata se intesa come un richiamo al concreto, al vissuto, al quotidiano, non necessariamente legato soltanto ad una modesta storia delle “piccole patrie”, in quanto nessun tema nella storia è di per sè “micro” o “macro”, principale o marginale, grande o piccolo.

La storia locale deve infatti procedere ponendosi in primo luogo domande che non siano limitate soltanto al territorio preso in esame, ma che coinvolgano questioni di carattere generale sulla storia delle società umane, collocando il settoriale, il particolare in una percezione complessiva dei diversi piani della realtà. Tale microstoria potrà allora suggerire nuovi approcci ad una storia più ampia, che potrà inserire l’individuo, il particolare, nella loro specifica natura, in un vasto progetto di ricostruzione della società. Tuttavia non sempre, almeno per il medioevo, è facile definire con precisione il confine tra storia locale e storia generale perché in quei secoli più modesti, rispetto ad ora, erano gli stessi ambiti politico-territoriali, cosicchè sembra talvolta inevitabile, anzi quasi necessaria, una dimensione localistica. Inoltre anche un modesto ambito politico-territoriale, come il territorio di Santo Stefano Belbo, non “può essere sempre agevolmente ridotto a storia locale, data l’importanza intrinseca, politica, economica, sociale, civile che quel modesto ambito ebbe, almeno in un

determinato periodo”<sup>11</sup>, ma dovrà trovare - proprio dopo la pubblicazione dell’intero corpo degli statuti trecenteschi- un momento di sintesi di una certa ampiezza, anche per consentire a qualcuno, in un futuro che si auspica non troppo lontano, di stendere finalmente una storia della Valle del Belbo e della Langa e di tutti i suoi centri demici e politici.

Se infatti la vita di una piccola comunità, specialmente rurale come appunto Santo Stefano Belbo nel Trecento, spesso appare, erroneamente, come una realtà marginale, lontana e slegata dalla realtà complessiva in cui operavano gli uomini di quel tempo, non deve tuttavia essere considerata soltanto un elemento costitutivo di una mitografia del passato o un bene da tutelare e da conservare, bensì un corpo vivente e vivo, nonostante le metamorfosi più o meno accentuate che ha dovuto subire. Ma tutto questo possono dirlo gli statuti?

Prima di tutto, come già altri hanno fatto, è necessario rilevare l’oblio in cui tutta una tradizione di ricerche giuridiche ha relegato le tarde vicende della legislazione comunale, che sono state in genere trascurate in modo che non è giustificato, se si intende tener conto delle storia dei rapporti fra poteri locali, poteri di dimensione regionale e situazione del territorio nell’ultimo medioevo.

È tuttavia necessario subito rilevare che si cadrebbe in un grosso errore di prospettiva storico-scientifica se si concedesse totale fiducia alle informazioni offerteci dalle norme statutarie. Dal momento che le principali fonti degli statuti erano, oltre alle leggi divine e morali, al lecito e alla giustizia naturale, le consuetudini ed il diritto non scritto, condizionati sempre da esigenze di vita pratica locale, non si può credere ciecamente in ciò che dicono le parole, gli enunciati, in quanto la realtà non emerge mai compiutamente e fedelmente dalle fonti afferenti al profilo istituzionale di un apparato di potere o di un ente pubblico. Per una corretta informazione storica non si può credere che le norme statutarie abbiano davvero regolato minuziosamente il reale comportamento degli uomini e condizionato le strutture del quotidiano. Se Paul Klee affermò che compito del pittore non è “riprodurre il visibile”, bensì “rendere visibile”<sup>12</sup>, si potrebbe parafrasare questa sua affermazione anche in campo storico per chiarire il significato e la complessità del problema dell’utilizzazione delle fonti legislative: gli statuti non riproducono la realtà, quanto piuttosto la rendono comprensibile. Ogni regola, in misura maggiore o minore, fu sempre, infatti, in qualche modo trasgredita o disattesa e - in ogni caso - l’esistenza di una disposizione di legge non vuol affatto significare una reale effettuazione di interventi. Fra la teoria ideale di un retto comportamento civico e sociale e la pratica sussiste un margine di cui il sociologo come lo storico - pur se quest’ultimo con maggiori difficoltà, insidie e possibili errori di valutazione- devono sforzarsi di stabilire l’estensione, anche perché, talvolta, i problemi da cui prendevano corpo

<sup>11</sup> G. Cherubini, *Conclusione*, in *La Val d’Orcia nel Medioevo e nei primi secoli dell’età moderna*, a cura di A. Cortonesi, Roma 1990, p. 502

<sup>12</sup> P. Klee, *Confessione creatrice*, in *Teoria delle forme e delle figurazioni. Lezioni, note e saggi*, Milano 1959, p. 76.

certe normative venivano rapidamente superati da una società in trasformazione ed evoluzione come quella medievale<sup>13</sup>.

Si deve quindi tener presente che gli statuti non riflettono la realtà concreta, forse anche molto diversa da quella che il loro contenuto potrebbe lasciar supporre, specialmente per quanto riguarda il quotidiano agire degli uomini: anzi offrono l'impressione di costituire essenzialmente un deterrente legislativo teso non tanto ad impedire quanto a non convalidare abitudini e comportamenti profondamente radicati nel *modus vivendi* delle comunità, non compatibili con le concezioni politiche, giuridiche, etiche o ideologiche di un ben preciso gruppo sociale. Sussiste quindi una notevole difficoltà nell'interpretazione delle norme statutarie per discernere il loro vero significato, in quanto potrebbero essere anche soltanto direttive di principio, aspirazioni teoriche, ma non veramente prassi di vita comunitaria. In sostanza i vari capitoli statutari potrebbero riflettere non tanto la realtà effettiva del vissuto quanto un'immagine sbalzata quasi totalmente al negativo della realtà oggettiva, in quanto - ieri come oggi - un loro significato assumono le norme legislative ed un altro, spesso diametralmente opposto, le modalità e le consuetudini di comportamento di un determinato gruppo umano.

Questi pericoli di scorretta interpretazione hanno fuorviato - e ancora talvolta ostacolano - il progresso della ricerca storica perché non sempre è facile adottare la giusta griglia di lettura attraverso questo spesso rivestimento di opacità, problema che, ovviamente, non si presenta ai cultori di scienze giuridiche, i quali studiano la normativa in sè e la sua evoluzione e non come questa venisse realmente attuata.

Nonostante tutte le riserve suddette sull'utilizzazione degli statuti come fonte fedele per una ricostruzione storica della vita di una comunità, le raccolte statutarie e le loro continue revisioni ed interpolazioni, dopo un'adeguata demistificazione del loro contenuto, sono tuttavia una miniera di dati, di spunti di psicostoria, forse sinora non sfruttati adeguatamente sotto il punto di vista della vita quotidiana, del costume, dei gusti di una società locale. Del resto, dopo un lungo periodo di scarsa fortuna storiografica, gli statuti sembrano aver acquistato nuovamente un ruolo di rilievo nella più recente ricerca storica, che ha colto il potenziale informativo di questi documenti riguardo ai rapporti di potere, alle strutture economiche e sociali interne alle singole comunità, alle condizioni stesse della vita sociale e materiale.

<sup>13</sup> G. Fasoli, *Edizione e studio degli statuti: problemi ed esigenze*, in *Atti del Congresso Internazionale tenuto in occasione del 90° anniversario della fondazione dell'Istituto Storico Italiano per il MedioEvo (1833-1973)*, Roma 1977, pp. 177-189  
R.L. De Palma, *Statuti e Ricerca Storica*, in *Latium*, 6, pp. 294-306.

#### 4. LA SOCIETÀ DI SANTO STEFANO

La convivenza in comunità chiuse e ristrette, quale era Santo Stefano nel tardo medioevo, imponeva (ed impone) infiniti condizionamenti interpersonali, in un difficile e sempre precario giuoco delle parti tra gli attori della commedia quotidiana che si svolgeva nel castello, nella *villa* e nel borgo, i tre nuclei abitativi della Santo Stefano del Trecento. L'insieme dei comportamenti, trasmessi ed osservati per convenzione sociale e per disposizioni legislative volte a mantenere l'ordine interno, dava vita ad un susseguirsi di gesti e di atteggiamenti quasi rituali. Del resto, la vita nei piccoli centri costringeva inequivocabilmente alla simulazione di massa per difendersi da una istituzionalizzata mancanza di complicità reciproca. Infatti tutti erano e dovevano essere sotto il controllo di tutti, tutti spiavano il vicino o l'amico ed avevano il dovere civico di denunciare le colpe degli altri, pur rimanendo *privati*, segreti. Accusatori segreti venivano inoltre esplicitamente nominati dalle autorità comunali, incapaci di organizzare un controllo centrale, con la promessa di essere ricompensati con almeno un terzo della eventuale multa imposta all'accusato<sup>14</sup>: erano scelti tra la popolazione e l'unico requisito richiesto era che fossero di età superiore ai venticinque anni e fossero ritenuti persone oneste<sup>15</sup>. Queste guardie segrete dovevano vigilare affinchè nessuno trasgredisse alle disposizioni statutarie riguardanti i più vari atteggiamenti: dalla bestemmia<sup>16</sup> al lavoro nei giorni festivi<sup>17</sup>, dal gioco d'azzardo durante le ore notturne<sup>18</sup> alla battitura del grano e della canapa nell'interno dell'abitato del borgo<sup>19</sup>, dall'incetta di cose rubate<sup>20</sup> ai furti di pietre altrui<sup>21</sup>. In questo sistema di relazioni strettissime, a maglie chiuse, non doveva sfuggire nessun momento della vita di ogni abitante, spiato dal grande occhio collettivo e spia egli stesso della collettività, controllato ed insieme controllore. Del resto l'entità della popolazione era limitata e quindi facilmente autocontrollabile, anche perchè gli abitanti nell'esplicazione dei loro doveri civici erano in massima parte sovente collegati con la conduzione della vita collettiva.

Leggendo i capitoli statutari, sembra a prima vista che ciascuno non fosse mai un individuo, anche se nel vissuto quotidiano lo era, ma soltanto un membro, anzi un figlio protetto, della comunità in cui si trovava a vivere, comunità che rinveniva le ragioni della propria identità in se stessa e nella propria chiusura agli altri, i *faritani*<sup>22</sup> o *forenses*<sup>23</sup>, gli *extranei*<sup>24</sup>. Tale identità

<sup>14</sup> Cap. 149.

<sup>15</sup> Cap. 198.

<sup>16</sup> Cap. 25.

<sup>17</sup> Cap. 55.

<sup>18</sup> Cap. 65.

<sup>19</sup> Cap. 20.

<sup>20</sup> Cap. 105.

<sup>21</sup> Cap. 71.

<sup>22</sup> Capp. 26, 112.

<sup>23</sup> Capp. 74, 131, 220, 274, 276.

<sup>24</sup> Capp. 26, 100, 112, 128, 146, 160, 230, 231, 269.

era in parte spontanea, in parte codificata e imposta dall'alto, dai castellani, arroccati sulla collina di S. Libera e dai più ricchi "particolari", proprietari di terra che erano riusciti ad inserirsi nel reggimento del comune attraverso un sistema di ricambio della carica di console assai stretto e controllabile<sup>25</sup>. Era un apparato tranquillizzante per la continuità delle tradizioni e gli statuti possono quasi considerarsi un passaggio-consegna di messaggi, parole d'ordine per la difesa dei beni mobili ed immobili, delle persone, affinchè il magma inquieto dei vari centri di potere, che circondavano Santo Stefano, si riversasse lontano e non toccasse gli abitanti, che pur dovevano conoscere il passaggio di soldati<sup>26</sup> e le incursioni dei briganti da strada, i *latrones*<sup>27</sup>. Infatti negli statuti manca anche una pur minima influenza di tutto ciò che intorno agli anni cinquanta del Trecento travagliava il Piemonte medievale e tutta l'area pedemontana, anche senza voler spingere lo sguardo più oltre<sup>28</sup>. Questa forma mentale, quasi di autodifesa, portava a guardare con sospetto gli "altri", gli uomini residenti anche soltanto alla distanza di poche miglia, proprietari di terre confinanti con quelle dei Santostefanesi<sup>29</sup>: certo appartenevano alla stessa etnia, parlavano lo stesso dialetto, possedevano le stesse forme mentali, forse erano persino parenti più o meno stretti, tuttavia erano considerati estranei da censurare e di cui diffidare, perché non protetti dalle grandi braccia del comune di Santo Stefano, sicché un omicidio, una rissa<sup>30</sup>, una lite per confini<sup>31</sup>, un debito non restituito, come accadeva di frequente<sup>32</sup>, erano considerati e giudicati con un metro di giudizio completamente diverso, più lieve, meno punitivo se la vittima era un *forensis*, uno straniero.

L'insieme dei valori della vita comunitaria sembra quindi condizionare notevolmente il comportamento dei singoli in tutti gli aspetti familiari, sociali, religiosi, economici. La nozione di privato, di *privacy* sembra risultare quanto mai vaga ed incerta, non soltanto nella pratica della vita quotidiana, nella quale, come ovunque, non esisteva un reale confine tra spazio esterno e spazio interno: ne risultava un ambiente in cui il confine fra il dentro ed il fuori, fra il "tuo" ed il "mio" era difficilmente accettabile. Così il portico della propria casa non doveva essere chiuso<sup>33</sup> per permettere il passaggio e la sosta degli altri; così lo sporto di un edificio, forse utile al proprietario, sfogo alla ristrettezza degli interni, non doveva essere costruito<sup>34</sup> se non fosse stato di utilità comune. Questa forzata comunione di gesti, atti, parole si faceva naturalmente sentire in modo più pesante nella definizione dei confini di proprietà, a cui vennero preposti particolari ufficiali<sup>35</sup>, confini che dovevano suscitare interminabili

<sup>25</sup> Cap. 117.

<sup>26</sup> Cap. 146.

<sup>27</sup> Cap. 94.

<sup>28</sup> A.M. Nada Patrone, *Il Medioevo in Piemonte*, Torino 1986, pp. 39-41 e 75-86.

<sup>29</sup> Cap. 128.

<sup>30</sup> Cap. 92.

<sup>31</sup> Cap. 119.

<sup>32</sup> Capp. 17, 20, 28, 42.

<sup>33</sup> Cap. 47.

<sup>34</sup> Ibidem.

<sup>35</sup> Capp. 119, 193.

sequele di discussioni e liti e anche procedimenti giudiziari, come attestano i numerosi capitoli statutari afferenti a questo tipo di contrasti interpersonali o interfamiliari, pur se mancano gli atti giudiziari che certamente avrebbero potuto offrire uno spaccato di vita molto più vivace e vissuto.

## 5. L'UOMO E L'AMBIENTE.

L'abitato di Santo Stefano Belbo è databile probabilmente dopo il Mille, anche se già anteriormente doveva esistere forse un piccolo insediamento incastellato, posto come controllo strategico all'inizio della strada che si snodava lungo la valle del Belbo e che, valicata la dorsale Belbo-Bormida forse dopo Rocchetta Belbo, incrociava la strada proveniente da Alba. L'arteria lungo la valle del Belbo, di cui Santo Stefano si trovava all'imbocco, aveva una certa importanza commerciale, congiungendo Asti con la Riviera di Ponente e con i suoi porti più importanti, quali Varazze, Savona, Noli, Albenga: non è senza significato che già nel 1188 l'aleramico Berengario di Busca abbia ceduto i suoi diritti su Santo Stefano proprio ad Asti, che stava attraversando il periodo del suo massimo sviluppo commerciale<sup>36</sup>. Del resto anche Savona serbò sempre una vigile attenzione per questa arteria di traffici: ne può essere testimonianza una reciproca carta di franchigia del 1206 fra il comune di Savona ed i signori Martino ed Uberto di Revello, castellani di Santo Stefano, franchigia consequente a questioni sorte appunto per il transito attraverso Santo Stefano<sup>37</sup>.

Questo piccolo centro, pur posto lungo un'importante arteria di traffico, rimase tuttavia sempre ad economia essenzialmente rurale, come attestano gli statuti che mai fanno cenno a qualche intervento commerciale (se non all'esistenza di una fiera, oltre al mercato locale). Sono statuti a conferma signorile, dimostrazione che Santo Stefano non riuscì mai a raggiungere una piena autonomia ancora agli inizi dell'età moderna, ma rivelano un certo vigile spirito di libertà se si presta attenzione a certe limitazioni al potere signorile che ben colse, ad esempio, nel 1515<sup>38</sup> il marchese Guglielmo IX il Paleologo quando si rifiutò di riconfermare ed abolì (sulla carta) molti capitoli di procedura criminale ritenuti lesivi del potere marchionale<sup>39</sup>.

<sup>36</sup> *Codex Astensis qui de Malabayla communiter noncupatur* a cura di Q. Sella e P. Vayra, II, Roma 1887, p. 153, doc. 103; C. Cipolla, *La pergamena originale del trattato concluso nel 1188 da Berengario I di Busca ed il comune di Asti*, in "Miscellanea di Storia Italiana", se. III, vol. V, 1900, p. 79. Ancora il 7 settembre 1322 venne accettata una tregua di diciotto mesi tra Teodoro del Monferrato e Raimondino d'Incisa dai signori locali di Santo Stefano Belbo (Archivio di Stato di Torino, Sez. I, *Monferrato Feudi*, mazzo 4, S. Stefano Belbo, n. 1).

<sup>37</sup> G. Barelli, *Le vie del commercio fra Italia e Francia nel Medioevo*, in "Bollettino Storico Bibliografico Subalpino", IX, 1907, p. 117, nota 1.

<sup>38</sup> Cfr. pp. 183-185.

<sup>39</sup> Su quaranta capitoli in materia criminale ne vengono confermati soltanto dieci. In pratica Guglielmo non concede la conferma a quelli attinenti la procedura (capp. 75, 86, 88, 89, 90, 93, 103, 104, 105, 116), ai crimini commessi contro i rappresentanti del potere (cap. 113), alle aggressioni con armi da taglio (spade, frecce ecc.) (capp. 77, 79, 81, 107) o con esiti mutilanti o letali (capp. 82, 83, 85), alle aggressioni violente in case private e alle rapine (cap. 84, 94), ma anche agli atti violenti compiuti per autodifesa (cap. 90), ai danni contro i beni dei signori (cap. 102), puniti con una pena doppia rispetto a quelli arrecati ai Santostefanesi. Se questo sembrano tutte disposizioni che in qualche modo avrebbero potuto ledere certi diritti dei signori del luogo o limitarne le violenze personali, gli altri articoli non confermati sembrano invece contenere sperequazioni di pena verso gli individui più deboli ed indifesi (atti violenti contro familiari, cfr. cap. 91; o contro forestieri, anche se prostitute o ribaldi, cfr. capp. 92, 100, 112; o contro donne e minori, cfr. capp. 95, 98, 110).

Proprio la linearità e semplicità di quasi tutti i capitoli lasciano supporre che da questi statuti - come da molti altri di comuni rurali a gestione signorile- si possano ricavare suggestioni e suggerimenti per cercare di tentare - nella mancanza totale di altre fonti documentarie- una ricostruzione della vita quotidiana in Santo Stefano nel secolo XIV, specialmente per quanto riguarda il vissuto collettivo. Sono così significative le normative riguardanti i danneggiamenti di coltivi<sup>40</sup> e specialmente delle vigne, che già allora come oggi dovevano offrire le maggiori e migliori risorse della terra a Santo Stefano, ma anche di singoli alberi (alberi da frutto, salici e giunchi). Altrettanto eloquenti sembrano le misure per danni campestri molto esigui, ma significativi in un'economia povera, quali lo scortecciamento dei tronchi<sup>41</sup>, la sfogliatura dei rami o dei tralci delle viti<sup>42</sup> o per furti di una parte del raccolto<sup>43</sup>, per pascoli abusivi di animali arrecanti danni alle colture di cereali, legumi o agli orti e ai prati<sup>44</sup>, normative che, indicando le specie vegetali più protette, possono illuminare anche sui prodotti considerati più preziosi alla sussistenza. Così le disposizioni relative ai pochi artigiani (conciatori e conciatrici, candelai e tessitori<sup>45</sup>) attestano la povertà di manodopera specializzata, tanto che nessun forestiero poteva - in alcuna guisa- richiedere l'opera dei tessitori locali, il cui numero doveva quindi essere appena sufficiente per soddisfare le esigenze degli abitanti<sup>46</sup>. Queste sporadiche attività artigianali ponevano tuttavia preoccupazioni di carattere igienico-ecologico perchè alcuni capitoli statutari proibiscono di stendere cuoi, pellame, tele ancora maleodoranti, fibre tessili nelle varie fasi di lavorazione nei pressi dell'abitato o di far fondere il sego per la fabbricazione delle candele durante la giornata, onde evitare di inquinare l'ambiente quando i Santostefanesi vivevano e lavoravano praticamente sulla strada.

## 6. LE FORME DI INSEDIAMENTO: CASTELLO, BORGO, VILLAGGIO

Lo spazio "vissuto" , così come appare dagli statuti, era compreso tra il *castrum*, il *burgus* e la *villa*.

Il *castrum* era edificato sulla collina di Santa Libera, così come erano posti su alteure tutti i castelli delle zone collinari o pedemontane, alteure che offrivano un sicuro dominio tattico sull'intera zona circostante. L'esame delle sole fonti scritte, che per di più mancano per Santo Stefano, si rivela tuttavia ovunque insufficiente per stabilire le esatte modalità di incastellamento attuate in ciascuna località, ma appare assai convincente la tesi del Settia "che una parte rilevante delle fortezze sorgesse *accanto* piuttosto che *intorno* ai centri di in-

<sup>40</sup> Ad esempio cap. 123.

<sup>41</sup> Cap. 124.

<sup>42</sup> Capp. 124, 125, 206, 287.

<sup>43</sup> Capp. 120, 122, 123.

<sup>44</sup> Capp. 129, 136, 141.

<sup>45</sup> Capp. 210, 211.

<sup>46</sup> Cap. 269.

teresse economico ed abitativo che si volevano difendere”<sup>48</sup>, centro che, nel caso di Santo Stefano, dovrebbe essere stato il primo nucleo dell’abitato. All’inizio quasi certamente era soltanto un *vicus* o un *locus*, semplice luogo di mercato, come sostiene la tradizionale storiografia giuridica, lungo un’arteria di traffico, ma situato in una zona suscettibile di sviluppo agricolo. Il castello venne probabilmente elevato (o meglio ricostruito? Gli archeologi soli possono dare una risposta) sull’altura sovrastante il gruppo di case, forse anche modestamente fortificate, costituenti il centro abitato originario. In un primo periodo verosimilmente si abitava tanto dentro le mura del castello, come sembra attestare l’esistenza di campi coltivati e di case nella rocca ancora nel Trecento, quanto nel villaggio immediatamente sottostante, che forse sorse in seguito al proliferare di case attorno al fossato, all’esterno della fortificazione del castello.

Il castello era circondato da una *rocha*, area fortificata<sup>49</sup>, che comprendeva forse anche un *cimiterium*<sup>50</sup>, probabilmente una cappella, la cappella di Santa Libera, riedificata agli inizi del Settecento<sup>51</sup>, ma - come già si è detto - anche diversi edifici di abitazione, forse dei consignori stessi di Santo Stefano, forse dei loro fedeli, e *sedimina* e campi, probabilmente resti del primo agglomerato abitato che ormai si era esteso oltre le mura della rocca, oppure curati appositamente per assicurare una certa autosufficienza annonaria nei periodi bellici. La rocca doveva quindi presentarsi come un complesso di edifici differenti, di campi coltivati, di sorgenti che potevano permettere un rifornimento idrico autonomo. Dalla rocca, lungo una via in discesa, la *via rochae*<sup>52</sup>, affiancata probabilmente da un fossato, che doveva servire per lo smaltimento delle acque superflue nei periodi piovosi, si giungeva alla porta che doveva segnare l’inizio della *villa*, che probabilmente si estendeva sino al Rio Acquafredda (il *rivus frigidus* degli statuti), corso d’acqua che enucleava il territorio appartenente alla villa e contraddistingueva giuridicamente il centro abitato: infatti l’ambito fondamentale di riferimento insediativo, amministrativo ed economico rimase ovunque per tutto il medioevo il villaggio, la villa.

Dal secolo XI ovunque si trova sempre più frequentemente l’accostamento fra *castrum* e *villa*<sup>53</sup>; è lecito supporre, data la frequente intermittenza dei documenti, una generale continuità tra l’insediamento primitivo del villaggio, probabilmente incastellato, come doveva essere appunto il caso di Santo Stefano, posto sulla strada diretta dalla Riviera di Ponente verso Asti. *La villa*, ovunque, soltanto quando riuscì a raggiungere un certo grado

<sup>48</sup> A.A. Settia, *Lo sviluppo degli abitati rurali in alta Italia: villaggi, castelli e borghi dall’alto al basso Medioevo rurale. Sulle tracce della civiltà contadina* a cura di V. Fumagalli e G. Rossetti, Bologna 1980, p. 158.

<sup>49</sup> Capp. 170, 208, 249. Per la complessa tipologia dei castelli cfr. G. Fasoli, *Feudo e castello*, in "Storia d’Italia Einaudi", V, Torino 1973, p. 266 segg.

<sup>50</sup> Oggi ricordato dal microtoponimo “campo dei morti”.

<sup>51</sup> A. Tarulla, *Chiese e cappelle di S. Stefano Belbo*, Alba 1978, p. 32.

<sup>52</sup> Cap. 249.

<sup>53</sup> Cfr. A.A. Settia, op. cit. a nota 48.

di libertà, a reggersi come comune, acquistò anche una sua connotazione giuridica, divenendo, come appunto in Santo Stefano, la sede della gestione politica e giudiziaria. Non possiamo precisare se la nostra *villa* fosse a struttura sparsa o a struttura accentrata: gli statuti ci informano unicamente che si estendeva dal *fossatus* del castello sino alla *Vallis Frigida*<sup>54</sup>, dove dovevano terminare le fortificazioni, *le forci*<sup>53</sup>, compreso il *barbacanus*<sup>54</sup> - forse di fronte alla porta di Valfredda -, cioè i muri ed i *paramuri*<sup>55</sup>. Un altro fossato, che probabilmente raccolglieva le acque circolanti nei rivi interni all'insediamento e le reimmetteva nel territorio circostante<sup>56</sup> per l'irrigazione, attraversata la villa, si gettava nel Belbo. Le porte dovevano essere molte, forse non sempre aperte, come la *porta closa*, detta più tardi in dialetto *porta serra*<sup>57</sup>. La *villa* aveva la sua via centrale, la via *ville* o *via communis*<sup>58</sup>, ben livellata, facilmente transitabile, la cui manutenzione, tra cui l'acciottolatura<sup>59</sup>, probabilmente con ovuli di fiume, gravava su coloro che possedevano case affacciate su questa arteria di traffico verso Canelli, fiancheggiata o attraversata da un rittano<sup>60</sup> su cui probabilmente era gettato un ponte<sup>61</sup>. Dagli statuti si può ricavare che la *villa* non avesse alcuna struttura adatta ad una pur modesta attività economica, come la piazza ed i portici che si trovavano nel borgo. La *villa* era invece la sede della vita religiosa e politico-giudiziaria di tutto l'insediamento, essendo l'area in cui si trovava la chiesa parrocchiale di S. Giacomo, ai piedi della collina di Santa Libera ai confini con la rocca, ed in cui risiedevano ed agivano il podestà ed i suoi ufficiali. Non venne mai edificata una casa comunale in quanto ancora alla fine del secolo XVII il consiglio comunale si riuniva nell'abitazione, sita nella *villa*, del marchese Ferrante Corti, signore del luogo insieme con i conti Incisa-Beccaria o nel palazzo del medico del Comune<sup>62</sup>. Forse accanto alla vecchia *villa* sorse una *villanova*<sup>63</sup>, anche se molto più probabilmente si tratta soltanto di un toponimo afferente ad una borgata, forse l'attuale Valdivilla ai confini con il territorio di Mingo.

Ai piedi della collina<sup>64</sup> si trovava anche il borgo, compreso tra il fossato del castello ed il *Rivus Carnarius*, (in dialetto "rian d' Carné"), etimologicamente il rivo dove si dovevano gettare i rifiuti organici delle beccherie e delle concerie, che forse si trovavano proprio nella parte

<sup>53</sup> Cfr. A.A. Settia, op. cit. a nota 48.

<sup>54</sup> Cap. 251.

<sup>55</sup> Capp. 247, 248.

<sup>56</sup> Capp. 66, 145, 226, 240, 246.

<sup>57</sup> Capp. 204, 207.

<sup>58</sup> Capp. 64, 106, 254.

<sup>59</sup> Cap. 227. Le pietre arrotondate per fare il pavé potevano essere facilmente reperite sul greto o nel letto del Belbo o del vicino torrente Tinella.

<sup>60</sup> Capp. 63, 64, 106, 254.

<sup>61</sup> Cap. 247.

<sup>62</sup> Archivio Storico del Comune di Santo Stefano Belbo, *Liber Ordinatorum*, 1689.

<sup>63</sup> Cap. 43, 144. Questo toponimo non dovrebbe indicare l'omonima località, situata ora nel comune di Canelli.

<sup>64</sup> Cap. 102.

estrema occidentale del borgo. Questo nella sua parte più antica poteva risalire ai secoli XI-XII, quando ovunque si svilupparono nuove forme di popolamento rurale intorno ai centri insediativi già esistenti. Tali espansioni furono indicate, in tutta l'Italia settentrionale, con un vocabolo nuovo, *burgus*, che per lo più si incominciò ad usare nell'ultimo trentennio del secolo XI: tale periodo può quindi essere preso come data *a quo* dello sviluppo del borgo di Santo Stefano, sorto per un naturale incremento edilizio, conseguente all'aumento demografico. Rimangono valide anche per il borgo di Santo Stefano le ragioni economico - commerciali che la storiografia giuridica tradizionalmente collega allo sviluppo di un *burgus*: esso è infatti per lo più un luogo di mercato e di attività artigianali come appunto diremo per Santo Stefano. L'attuale "borgo vero" o vecchio<sup>66</sup> era allineato lungo la via *burgi*<sup>67</sup>, percorsa dalla *ritana burgi*<sup>68</sup>: era questo il cuore pulsante ed attivo dell'abitato, circondato da un *fossatum*<sup>69</sup>, da fortificazioni forse in un primo tempo soltanto in legno, in seguito in muratura, se dopo il 1319 ne dovevano essere costruiti ogni anno almeno venti trabucchi (cioè circa sessanta metri)<sup>70</sup>: vengono infatti attestati *muri* e *paramuri*<sup>71</sup>, probabilmente edificati con pietre di arenaria fine, silicea e compatta che si trovavano facilmente nelle cave sparse nel territorio, su cui si aprivano porte difese da barbacani<sup>72</sup>. Nella piazza del borgo<sup>73</sup>, probabilmente in parte porticata<sup>74</sup>, si teneva il mercato settimanale, il *forum*<sup>75</sup>, mentre la *fera*, collocata con ogni probabilità accanto all'arteria di traffico che da S. Stefano portava a Canelli ed a Cossano Belbo e quindi ad Asti, doveva essere tenuta all'esterno dell'abitato, come un po' ovunque per tutto il medioevo. Nel borgo risiedeva la maggior parte dei piccoli proprietari terrieri, dei salariati a giornata o a settimana, che si radunavano sulla piazza per trovare un ingaggio<sup>76</sup>, ed anche i piccoli artigiani della tessitura e della conciatura, gli unici, come già si è detto, attivi nel Trecento in Santo Stefano, insieme con i beccai, i fornai, i rivenditori di vino ed i tavernai. Oltre le fortificazioni del borgo doveva trovarsi la *infirmeria*, l'ospedale dei lebbrosi, segno che sino al Trecento questo temuto morbo fosse probabilmente ancora presente a Santo Stefano, forse per il frequente passaggio di mercanti provenienti dalla Riviera, a meno che i due capitoli statutari che vi si riferiscono<sup>77</sup> siano rientrati nel *corpus* statutario da una più antica legislazione, in quanto la lebbra sembra sparire dall'Occidente circa dopo la metà del secolo XIV.

<sup>66</sup> Cap. 64, 71.

<sup>67</sup> Capp. 64, 71, 215.

<sup>68</sup> Capp. 60, 63, 68.

<sup>69</sup> Capp. 145, 226, 246, 251.

<sup>70</sup> Capp. 213, 226, 236.

<sup>71</sup> Capp. 236, 247, 248.

<sup>72</sup> Cap. 211.

<sup>73</sup> Cap. 70.

<sup>74</sup> Cap. 237.

<sup>75</sup> Capp. 88, 102.

<sup>76</sup> Cap. 135.

<sup>77</sup> Cap. 43, 139.

A Nord-Nord Ovest del borgo era stato edificato anche l'ospedale di Sant'Antonio (ora ricordato dal "bric" e dalla borgata omonimi), intitolazione che non può non richiamare le case degli Antoniani dell'ordine di Vienne, sparse in tutte le Langhe, come in ogni area montagnosa dove venisse coltivata la segale. Gli Antoniani infatti si dedicavano particolarmente, anche se non unicamente, alla cura dell'ergotismo, intossicazione della segale cornuta, cioè inquinata dal fungo della *Claviceps Purpurea* che, dopo gli effetti allucinogeni dell'inizio (appunto dalla segale cornuta è stato tratto lo stupefacente LSD), negli stadi finali si manifesta con forme convulsive, poi cancrenose degli arti ed anche con necrosi facciale. Questo ospedale nell'ambiente santostefanese doveva rivestire un particolare interesse ed essere considerato di utilità pubblica<sup>78</sup>, forse proprio perché vi si curavano tutte le malattie dei poveri, oltre l'ergotismo, tanto più che - almeno a quanto risulta dagli statuti - ancora nel Cinquecento non sembra essere stato attivo in Santo Stefano un medico condotto del comune, che invece è attestato in molti altri piccoli comuni rurali della zona. Invece sembra aver esercitato la sua attività, almeno dal 1329, un maestro di scuola, un *magister de pueris* che insegnava a leggere e forse anche a scrivere, se tale incarico venne ricoperto, come sembra, da un certo Francesco, riacapitolatore degli statuti negli anni posteriori al 1334, maestro che può essere stato in un primo tempo libero, in seguito stipendiato dal comune e poi dal 1596 anche dai genitori degli studenti, come attesta l'ultimo capitolo statutario<sup>79</sup>.

Accanto al borgo, indicato come *vetus* già dopo il 1319<sup>80</sup>, che pur conservò il suo predominio essendo la sede del mercato, si venne formando un *burgus novus* in data non conosciuta, ma precedente appunto al 1319<sup>81</sup>, forse spostato nella zona dei mulini<sup>82</sup>, oppure situato nella zona pianeggiante lungo il Belbo, o nell'area oltre Belbo, dove almeno dal 1157 già esisteva l'abbazia benedettina di S. Gaudenzio<sup>83</sup>. Anche questo borgo era fortificato<sup>84</sup>, ma sulla sua funzione e sui suoi abitanti gli statuti non sono affatto eloquenti in quanto doveva consistere semplicemente in una specie di prolungamento, di ampliamento del borgo vecchio.

<sup>78</sup> Cap. 281.

<sup>79</sup> Sull'insegnamento come servizio sociale nei comuni piemontesi cfr. A.M. Nada Patrone, "Super providendo bonum et sufficientem magistrum scholarum". *L'organizzazione scolastica delle città nel tardo medioevo*, in *Città e servizi sociali nell'Italia dei secoli XII - XV. Dodicesimo convegno di Studi-Pistoia 9-12 ottobre 1987*, Pistoia 1990, pp. 49-82; EAD., *Modelli culturali e formazione educativa e professionale nelle scuole pedemontane negli ultimi secoli del medioevo*, Chambéry 1992. Per l'assistenza sanitaria fornita dai comuni, cfr. I. Naso, *L'assistenza sanitaria negli ultimi secoli del MedioEvo. I medici "condotti" delle comunità piemontesi*, in *Città e servizi* cit., pp. 277-296.

<sup>80</sup> Capp. 214, 215.

<sup>81</sup> Cap. 213, 251.

<sup>82</sup> Cap. 102.

<sup>83</sup> Sul monastero di S. Gaudenzio cfr. A.M. Nada Patrone, *I centri monastici nell'Italia occidentale. Repertorio per i secoli VII-XIII*, in *Relazioni e Comunicazioni al XXXII Congresso Storico Subalpino*, Torino 1965, p. 746.

<sup>84</sup> Capp. 102, 251.

## 7. DENTRO E FUORI LE MURA

*Castrum, villa, burgus...* Sembrano a prima vista tre entità abitative generiche, quasi astratte, se non si tenta di ricostruire le loro caratteristiche insediative e topografiche, cioè in pratica come gli uomini si inserivano in questi spazi e quale era il loro interagire e convivere in una area abbastanza ristretta, dove tutti conoscevano e vivevano la vita degli altri.

È doveroso premettere subito che non si tratterà qui affatto di morfologia insediativa, argomento che merita un'ampia e meditata trattazione specifica per la molteplicità dei problemi che presenta e che soltanto gli attuali scavi archeologici per opera della Sovrintendenza Archeologica del Piemonte potranno chiarire.

Del resto è anche densa di problemi la presenza, quasi improvvisa, del borgonuovo e della villanuova, che, in ogni caso, non avevano il significato caratterizzante toponimi simili, ma dovevano essere semplicemente ampliamenti dei vecchi centri ineditativi. Tali piccoli insediamenti spontanei erano probabilmente abitati da immigrati delle zone circostanti e dovevano essere posti lungo le direttrici di collegamento con le località d'origine di coloro che già talvolta possedevano terra nel distretto di Santo Stefano e che negli statuti vengono definiti *vicini forenses*<sup>85</sup>: non è questo certo un fenomeno particolare di Santo Stefano, perché è verificabile in molte altre località italiane e piemontesi, grandi e piccole<sup>86</sup>.

Il comune iniziò ben presto a prestare attenzione allo spazio collettivo, sia della *villa*, sia del *burgus*, suddiviso in *contrate*, in rioni, dove la realtà del vicinato, effettiva ed attiva, esercitava senza dubbio una notevole importanza: è sufficiente ricordare l'antico obbligo della partecipazione di un membro di ogni famiglia della contrada al funerale di un loro vicino<sup>87</sup>. Scarsa attenzione metodica sembra invece essere stata rivolta alla rete viaria interna ed esterna dell'abitato. Mentre i grandi centri affrontarono il problema delle strade dall'alto e disciplinarono in modo prioritario i collegamenti sul territorio, tutti i piccoli comuni, specialmente quelli rurali, trattarono tale questione dal basso, cioè dal punto di vista dei problemi che la popolazione doveva risolvere quotidianamente, spostandosi dal centro abitato ai campi ed alle vigne circostanti, spesso costretta ad accedere ai propri terreni non per mezzo di una via pubblica, ma ricorrendo a servitù di passaggio. Il comune di Santo Stefano si limitò ad imporre alla popolazione stessa di costruire e mantenere le strade o di cambiarne il percorso, quando fosse stato ritenuto più utile. Ad esempio, a Santo Stefano ogni proprietario di casa nel borgo o nella villa doveva genericamente occuparsi della manutenzione e della riparazione del tratto di via adiacente ai suoi beni immobili<sup>88</sup>, che doveva essere conservato ben livellato, piano<sup>89</sup> per evitare difficoltà al transito di uomini e carri, arenato se

<sup>85</sup> Cap. 128.

<sup>86</sup> Cfr. F. Panero, *Popolamento e movimenti migratori*, in ID., *Comuni e borghifranchi nel Piemonte medievale*, Bologna, 1988, pp. 17-42.

<sup>87</sup> Cap. 152.

<sup>88</sup> Capp. 227, 263.

<sup>89</sup> Cap. 237.

si trattava di una strada secondaria, acciottolato - secondo la consuetudine romana - se era un'arteria di passaggio più frequentata, in cui la fanghiglia, specie autunnale e primaverile, avrebbe potuto ostacolare un traffico scorrevole<sup>90</sup>. La medesima preoccupazione di un facile scorrimento del traffico sembra aver dettato i capitoli statutari relativi all'ampiezza della via principale porticata del borgo (quattro metri e mezzo)<sup>91</sup>, che - già lo si è detto- era il centro del pur modesto artigianato e commercio locale. Sempre per facilitare il passaggio sembrano essere stati stesi i capitoli relativi al divieto di una privata occupazione del fondo stradale<sup>92</sup>, o il restringimento dell'area di passaggio<sup>93</sup>, o il suo danneggiamento con scavi e fosse, da cui le acque potevano rigurgitare (*i gorgos*)<sup>94</sup>, destinati probabilmente a servire come serbatoi d'acqua o anche come letamai o troschie per le pelli e per la canapa con conseguente deterioramento della sede viaria.

Nonostante il loro carattere empirico, i regolamenti statutari tendono a determinare con insistenza i comportamenti individuali in questa geografia urbana, regolamenti spesso quasi mascherati dalla dispersione formale, ma anche cronologica delle varie norme, tese in ogni caso a preservare un ordine essenziale di vita sociale. Ad esempio, nel capitolo riguardante le risse e le armi, venne aggiunta, così come in altre località pedemontane, la protezione specifica del giorno del mercato<sup>95</sup>; si impose il divieto di lamenti pubblici per i defunti da parte delle donne del luogo<sup>96</sup> rinvenibile molto frequentemente negli statuti del Piemonte meridionale; viene manifestata una forte preoccupazione d'identificare il periodo notturno con il suono dell'ultimo corno della sera e del primo del mattino (e doveva quindi esserci un dipendente comunale particolare addetto a questa funzione)<sup>97</sup>.

Le questioni che attraverso le norme statutarie emergono riguardo al problema delle acque sorgive, scorrenti e pluviali e particolarmente della loro canalizzazione, preoccupò alquanto il gruppo dirigente di Santo Stefano: era un problema complesso<sup>98</sup> che interessava diversi aspetti della vita quotidiana dei vari insediamenti demici per l'utilizzo delle acque dei corsi naturali, come il Belbo, il *Rivus Frigidus*, il torrente Tinella e rivi minori di diversa portata, che costituivano beni comuni, utilizzati dalla collettività<sup>99</sup>. C'erano anche ad intersecare il territorio corsi d'acqua più o meno artificiali come il fossato Ricarnario, quello di Valfredda, quello di Gargaglano<sup>100</sup> e altri minori (bialere e rittani) con le indispensabili infrastrutture

<sup>90</sup> Cap. 227.

<sup>91</sup> Cap. 215.

<sup>92</sup> Capp. 64, 131, 159, 254, 262.

<sup>93</sup> Capp. 47.

<sup>94</sup> Cap 237, 249, 263.

<sup>95</sup> Cap. 88.

<sup>96</sup> Cap. 261.

<sup>97</sup> Capp. 65, 74. Cfr. per la paura della notte e del buio E. Pavan, *Récherches sur la nuit venitienne à la fin du Moyen Age*, in "Journal of Medieval History", 7, 1981, pp. 339-356.

<sup>98</sup> Capp. 168, 181, 184.

<sup>99</sup> Cfr. *Canali in Provincia di Cuneo. Atti del Convegno di Bra 20-21 maggio 1989*, Cuneo 1991 ed in particolare F. Panero, *Canali, fossi, rittani e pozzi sulla colline delle Langhe e del Roero nei secoli XIV e XV*, ivi, pp. 273-290.

<sup>100</sup> Cap. 177.

connesse, come le prese dell'acqua per l'irrigazione, le chiuse ecc. Per i corsi d'acqua permanenti - il cui regime era abbastanza controllabile e prevedibile-, specie durante le stagioni delle piogge- si temevano assai lo straripamento ed i conseguenti danni alle colture, all'insediamento, alla rete viaria. La legislazione comunale prestò pertanto- a Santo Stefano come ovunque- una grande attenzione ai fiumi ed ai torrenti che attraversavano il territorio, ma non si occupò con minor impegno dei fossati scavati dall'uomo. I corsi di acqua naturali ed artificiali, imbrigliati da argini spesso murati<sup>101</sup> per evitare ogni pericolo di tracimazione delle acque, generalmente non si spandevano in acquitrini, se non nei periodi di piena, e favorivano la crescita di salici e di giunchi, che davano probabilmente luogo ad aggregazioni boschive di sponda. Del resto l'interesse per la conservazione dei corsi d'acqua dal XIV secolo divenne sostanzialmente simile a quello per la tutela dei boschi e per l'ampliamento di nuove aree prative, connesse con lo sviluppo dell'allevamento. Si deve tuttavia anche tener presente la preoccupazione delle autorità comunali di conservare le sorgenti ed i corsi d'acqua nello stato in cui erano sistemati per evitare che un loro deterioramento, oltre a pregiudicare l'approvvigionamento idrico per persone, animali, coltivi, causasse un deflusso incontrollato delle acque con il rischio di inquinamento e diffusione di epidemie umane ed animali.

La sensibilità moderna, erroneamente condizionata da un forte appiattimento della prospettiva storica, stenta spesso a ricostruire l'atmosfera e l'ambiente fisico di un centro abitato, grande o piccolo, del passato. Case basse e piccole; vie strette, spesso semplicemente in terra battuta; scoli bianchi all'aperto; liquami di latrine sulle pubbliche vie; carcasse di animali abbandonate nei pubblici spazi; rifiuti maleodoranti di certe operazioni artigianali,- come il carniccio tolto alle pelli prima della conciatura - o il sentore nauseante del sego fuso per fabbricare candele; acque delle sorgenti e dei pozzi spesso inquinate; fossati entro l'abitato quasi stagnanti, in cui maceravano gli steli della canapa o si ammorbividivano i cuoi: non era questa una situazione propria soltanto dei piccoli centri, ma anche delle grandi città, ancora in epoca moderna<sup>102</sup>. Per questo motivo molte attività artigianali vennero situate all'estremità degli abitati, così come i lazzaretti e gli ospedali<sup>103</sup>. Già negli statuti dell'inizio del secolo XIV, come appunto quelli di Santo Stefano, comincia a presentarsi, anzi a farsi pressante, l'idea che l'igiene dell'ambiente fosse non soltanto un problema di civiltà, di vita sociale, ma anche di salute pubblica. Troviamo quindi il divieto di gettare sulle strade l'acqua usata per la pulizia personale (che peraltro doveva essere molto scarsa), ad eccezione dell'acqua usata per lavare bimbi piccoli<sup>104</sup>; preoccupazioni per la condizione igienica di sorgenti e pozzi, che sembra addirittura provenire dalla popolazione, dai singoli fruitori che temevano di consumare acque corrotte da operazioni non corrette di smaltimento dei rifiuti altrui<sup>105</sup>. Le stesse au-

<sup>101</sup> Cap. 240.

<sup>102</sup> N. Elias, *La civiltà delle buone maniere*, Bologna 1982, pp. 261-269.

<sup>103</sup> B. Ramazzini, *Le malattie dei lavoratori*, a cura di Fr. Carnevale, Firenze 1982, p. 91.

<sup>104</sup> Cap. 185.

<sup>105</sup> Capp. 181, 184, 194, 279

torità comunali furono quindi pressate dalla necessità di affidare a proprie spese la manutenzione delle sorgenti a personale specializzato, come appare dal cap. 246, e di promulgare severe interdizioni relative alla macerazione delle piante tessili nei fossati e nei canali nell'interno degli insediamenti, sia per le esalazioni fetide che emanavano, dannose anche all'abbeveraggio degli animali, sia per evitare rallentamenti o impedimenti al fluire della corrente.

I pubblici poteri, ma anche la coscienza dell'uomo comune, incominciarono dunque a porsi sin dal secolo XIV il problema dell'immondo, dello sporco -almeno negli spazi comuni, nei luoghi pubblici-, temuto apportatore di morbi e malattie. Il problema dell'igiene pubblica divenne quasi un problema di polizia e di controllo: la questione dello smaltimento dei rifiuti, dell'allontanamento di immondizie e di scorie incominciava quindi a coincidere con quello della stabilità dell'ordine sociale.

Non sempre le iniziative prese sembrano soddisfacenti: se ad esempio il libero vagabondare delle capre non avrebbe dovuto apportare gravi conseguenze all'igiene pubblica, anche se avrebbe potuto danneggiare gli orti domestici - e di qui probabilmente l'obbligo di tenerle legate nell'abitato<sup>106</sup> -, invece certamente l'aghirarsi libero dei maiali nell'insediamento urbano avrebbe contribuito a diffondere i rifiuti organici lasciati sparsi per le vie, sicchè divenne obbligatorio il loro affidamento ad un dipendente comunale (il *porcarius*), che ovviamente li portava a razzolare negli inculti, dove non arrecavano alcun danno - nè materiale, nè alla pubblica igiene-, allontanandoli dall'abitato, in cui tuttavia la compresenza degli animali in mezzo agli uomini continuò a verificarsi ancora nella prima età moderna, anche nelle grandi città<sup>107</sup>.

## 8. LA PARCELLAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE E LA POLICOLTURA

Le colture agricole nel Trecento erano ancora inserite profondamente nell'abitato di Santo Stefano, come - del resto - anche in tutti i grandi comuni urbani: non soltanto a Santo Stefano si trovano coltivi pure nella rocca del castello, ma ovunque tutti gli insediamenti umani, grandi o piccoli, erano cosparsi, a macchia di leopardo, da isole verdi. Erano appezzamenti destinati alla coltura di ortaggi, ma anche di legumi nei cortili delle case, dove si trovavano spesso pure alberi da frutto o pergolati di uva<sup>108</sup>; accanto agli edifici di abitazione si potevano coltivare anche legumi, cereali in campi chiusi, e talvolta vengono attestati inoltre piccoli spiazzi erbosi per l'allevamento di capre e pecore, indispensabili per rifornire di latte e carne la mensa quotidiana.

<sup>106</sup> Cap. 295.

<sup>107</sup> P. Camporesi, *Sporcizia e sudore: L'inferno dei mestieri ignobili*, in ID., *La miniera del mondo*, Milano 1990, pp. 197-198, 208

<sup>108</sup> A.M. Nada Patrone, *Il cibo del ricco e il cibo del povero*, Torino 1989, pp. 124, 386.

La coltivazione della terra era quindi penetrata dall'esterno all'interno degli abitati, presenza fisica resa palpabile ed incombente dalla presenza di zone verdi e coltivate in mezzo alle case, punti di mediazione fra il grande spazio dei campi, dei prati, degli orti a grandi dimensioni -gli *ortales*<sup>109</sup>, dei boschi, ma soprattutto dei vigneti e l'isola di case, difesa dalle fortificazioni, custodita da guardie diurne e notturne<sup>110</sup> nel borgo, nella villa e nel territorio (queste ultime stipendiate dai signori, timorosi di attacchi estranei improvvisi) e dai custodi posti in alto sulle colline per vigilare su ogni pericolo<sup>111</sup>.

Proprio per questa predominanza dell'agricoltura nella vita economica di Santo Stefano il numero più alto dei capitoli statutari è attinente al problema dei confini delle proprietà agrarie e alla questione della recinzione dei campi: il *districtus* di Santo Stefano doveva essere un territorio fortemente parcellizzato, segnato in modo quasi geometrico dalle *clausure*, consistenti per lo più in siepi vive. I confini agrari regolavano soprattutto l'aspetto patrimoniale del territorio, ma finivano di conseguenza anche per influenzare la qualità del paesaggio ed i problemi connessi di coesione e di convivenza comunitaria, regolata dalla pratica terminale, affidata a funzionari specializzati. L'inviolabilità, anzi la sacralità dei confini veniva garantita non solo dalla memoria dei vicini, ma anche da congrue multe comminate in caso di rimozione (o meglio di sradicamento volontario) dei termini di confine<sup>112</sup>, come per qualsiasi altra azione fraudolenta. I funzionari specializzati in questioni di confini acquistavano quindi una notevole importanza e venivano compensati di volta in volta a seconda del lavoro svolto, o del numero di termini infissi ai confini<sup>113</sup>: sembra infatti di poter cogliere dagli statuti santostefanesi che i termini fossero sempre artificiali (pietre o paletti), mentre non era usuale la pratica di usare come termini elementi spontanei locali, quali rocce, alberi segnati con un'incisione, corsi di acqua. La linea di confine più diffusa sembra però la recinzione, la *clausura*<sup>114</sup>, segnata da siepi, che potevano seguire l'assetto viario o idrico del territorio, così da delineare un quadro estremamente suggestivo del circondario di Santo Stefano.

L'indicazione dei confini, pur se generica, così come può essere soltanto espressa in un corpo statutario, rivela la qualità stessa del paesaggio: le varie realtà produttive e gli inculti sembrano quasi disporsi a maglie regolari.

Il rinnovamento e il miglioramento agrario dopo il Mille, riscontrabile in varie ed ampie zone dell'Italia centro-settentrionale, non dovette avere notevoli effetti sul territorio di Santo Stefano Belbo (così come in tutte le località morfologicamente simili): non potè infatti essere introdotto l'uso dell'aratro a ruote, che poteva essere adottato con profitto soltanto nelle

<sup>109</sup> Capp. 145, 204.

<sup>110</sup> Capp. 238, 260, 290.

<sup>111</sup> Cap. 260.

<sup>112</sup> Cap. 119.

<sup>113</sup> Ibidem.

<sup>114</sup> Cap. 136.

Proprio la linearità e semplicità di quasi tutti i capitoli lasciano supporre che da questi statuti - come da molti altri di comuni rurali a gestione signorile- si possano ricavare suggestioni e suggerimenti per cercare di tentare - nella mancanza totale di altre fonti documentarie- una ricostruzione della vita quotidiana in Santo Stefano nel secolo XIV, specialmente per quanto riguarda il vissuto collettivo. Sono così significative le normative riguardanti i danneggiamenti di coltivi<sup>40</sup> e specialmente delle vigne, che già allora come oggi dovevano offrire le maggiori e migliori risorse della terra a Santo Stefano, ma anche di singoli alberi (alberi da frutto, salici e giunchi). Altrettanto eloquenti sembrano le misure per danni campestri molto esigui, ma significativi in un'economia povera, quali lo scortecciamiento dei tronchi<sup>41</sup>, la sfogliatura dei rami o dei tralci delle viti<sup>42</sup> o per furti di una parte del raccolto<sup>43</sup>, per pascoli abusivi di animali arrecanti danni alle colture di cereali, legumi o agli orti e ai prati<sup>44</sup>, normative che, indicando le specie vegetali più protette, possono illuminare anche sui prodotti considerati più preziosi alla sussistenza. Così le disposizioni relative ai pochi artigiani (conciatori e conciatrici, candelai e tessitori<sup>45</sup>) attestano la povertà di manodopera specializzata, tanto che nessun forestiero poteva - in alcuna guisa- richiedere l'opera dei tessitori locali, il cui numero doveva quindi essere appena sufficiente per soddisfare le esigenze degli abitanti<sup>46</sup>. Queste sporadiche attività artigianali ponevano tuttavia preoccupazioni di carattere igienico-ecologico perchè alcuni capitoli statutari proibiscono di stendere cuoi, pellame, tele ancora maleodoranti, fibre tessili nelle varie fasi di lavorazione nei pressi dell'abitato o di far fondere il sego per la fabbricazione delle candele durante la giornata, onde evitare di inquinare l'ambiente quando i Santostefanesi vivevano e lavoravano praticamente sulla strada.

## 6. LE FORME DI INSEDIAMENTO: CASTELLO, BORGO, VILLAGGIO

Lo spazio "vissuto" , così come appare dagli statuti, era compreso tra il *castrum*, il *burgus* e la *villa*.

Il *castrum* era edificato sulla collina di Santa Libera, così come erano posti su alteure tutti i castelli delle zone collinari o pedemontane, alteure che offrivano un sicuro dominio tattico sull'intera zona circostante. L'esame delle sole fonti scritte, che per di più mancano per Santo Stefano, si rivela tuttavia ovunque insufficiente per stabilire le esatte modalità di incastellamento attuate in ciascuna località, ma appare assai convincente la tesi del Settia "che una parte rilevante delle fortezze sorgesse *accanto* piuttosto che *intorno* ai centri di in-

<sup>40</sup> Ad esempio cap. 123.

<sup>41</sup> Cap. 124.

<sup>42</sup> Capp. 124, 125, 206, 287.

<sup>43</sup> Capp. 120, 122, 123.

<sup>44</sup> Capp. 129, 136, 141.

<sup>45</sup> Capp. 210, 211.

<sup>46</sup> Cap. 269.

mente verso la fine di settembre) e come sostegno vivo per gli alteni, ma anche per i legamenti delle viti a sostegno morto e per fare doghe per contenitori vinari; i secondi, le erbe palustri, venivano utilizzate per intrecciare cesti e recipienti vari.

Più importanti sembrano i *gerba*<sup>120</sup> (anche se menzionati due sole volte negli statuti), cioè terre momentaneamente non coltivate, ed i *sedimina*<sup>121</sup>, aree incolte, talvolta destinate ad una futura edificazione, talvolta sede di un abitato ormai abbandonato, spesso situati in zone umide o almeno irrigabili. I sedimi, ovunque, sin dai primi secoli del medioevo, avevano ricoperto un ruolo come terreno coltivabile o di pascolo brado, soprattutto per i maiali, che a Santo Stefano dovevano essere più numerosi di pecore e capre, per le quali infatti non si ha menzione di un guardiano particolare, come accadeva invece in altre località o come avveniva appunto, come si è detto prima, per i maiali.

Notevole attenzione veniva anche rivolta, come è naturale, ai campi coltivati a grani o a legumi o ortaggi. Infatti sin dagli ultimi secoli dell'alto medioevo il precario equilibrio tra aumento demografico e capacità produttiva cerealicola superò nell'area pedemontana, e nella Europa occidentale tutta, i limiti di guardia, nonostante gli incrementi di produzione ottenuti con la messa a coltura di nuove terre e con un più largo sviluppo della coltivazione dei grani primaverili, i cereali meno esigenti sotto il profilo pedologico e maggiormente sicuri sotto l'aspetto quantitativo e produttivo, perché attenuavano, data la rapidità del ciclo vegetativo, il rischio di condizioni avverse, consentendo perciò di disporre a breve termine di un raccolto talora indispensabile per garantire il minimo vitale per l'autosufficienza. La coltura più diffusa dei grani marzaioli segnò quindi un momento di centralità del contadino stesso nelle scelte culturali, in quanto furono proprio i fittavoli o i piccoli proprietari a preferire i cereali inferiori, che rendevano di più ed erano meno fragili di fronte alle intemperie. Era una inderogabile scelta coltuale operata dai coltivatori diretti, anche se inferiore qualitativamente al raccolto dei grani vernini. Non si conosce la tipologia delle scelte cerealicole operate dai contadini di Santo Stefano; tuttavia, tenendo presente che gli statuti indicano come *ferie*, come giorni liberi da impegni pubblici, il periodo compreso tra gli otto giorni prima dal 24 giugno, festa di S. Giovanni "il mietitore" a quindici giorni dopo<sup>122</sup>, si può supporre che i grani invernali, che giungono a maturazione proprio in questo periodo, dovessero avere la preminenza dal punto di vista del potere locale. Oltre al frumento doveva essere notevolmente diffusa la coltivazione della segale, desumibile dalla presenza di un ospedale degli Antoniani (anche se non decisiva) e dall'importanza ad esso concessa dagli statuti<sup>123</sup>: questo ordine ospitaliero si diffuse infatti nelle aree di maggior consumo di segale. I legumi, oltre alla loro capacità di rigenerare la produttività della terra, erano considerati

<sup>120</sup> Capp. 179, 253.

<sup>121</sup> Capp. 74, 208, 209, 213, 215, 227, 229.

<sup>122</sup> Cap. 36.

<sup>123</sup> Cap. 291.

come il migliore, e certamente il più diffuso, alimento di appoggio o addirittura di totale sostituzione dei cereali, non soltanto nei momenti di crisi produttiva, ma anche in tempi di congiuntura favorevole. I legumi potevano essere coltivati in seminativi aperti, anche se la pratica più diffusa a Santo Stefano sembra quella dei campi chiusi: non ne viene mai esplicitata la specie, ma si può ipotizzare che anche in questo territorio, come per molte altre aree del Piemonte meridionale, venisse privilegiato l'impianto di fave, ceci, piselli e lenticchie. Con questi legumi, di relativa facile conservazione anche nel periodo invernale, si potevano preparare zuppe, farinacci, polente calde, oltre naturalmente a certi tipi di pane, ricchi di nutrimento e di apporti proteici.

Consistente nel fondo valle doveva essere il numero dei terreni soffici e freschi di sedimento, adatti alla praticoltura, indispensabile per il foraggio degli animali da lavoro, da carne, da latte, oppure destinati alla coltura della canapa, sulle cui prime fasi di lavorazione, legate a contesti di economia sussistenziale microautarchica, negli statuti sono contenuti molti accenni: le fibre da essa ricavate dovevano consentire di far fronte al modesto fabbisogno locale di tessuti, fornendo inoltre materiale utile per i lavori agricoli, quali fili e cordami di vario impiego; i semi invece, debitamente essiccati, potevano servire anche per la confezione di zuppe nei periodi più difficili.

Gli statuti attestano un tardo e unico accenno alle colture protette di zafferano<sup>124</sup>, come avveniva del resto in molte altre località collinari<sup>125</sup>, forse come tentativo, non riuscito, da parte degli artigiani più ricchi di orientare- o forse addirittura forzare- coltivazioni adatte alla commercializzazione di prodotti di alta qualità, come appunto lo zafferano, usato in cucina, in farmacia, ma anche talvolta nelle attività tessili.

## 9. LA VITICOLTURA

La coltura più pregiata sembra tuttavia la vite, oggi coltura di elezione a Santo Stefano. La diffusa, capillare presenza della vite va senz'altro segnalata fra le note caratteristiche del panorama di laboriosa policoltura in Santo Stefano almeno già nel Trecento: essa sembra aver sostenuto con buon successo la vasta gamma di situazioni morfologiche e pedologiche che compongono il paesaggio, dagli umidi terreni di fondo valle ai versanti soleggiati delle colline. Del resto la vite già nel secolo XIII aveva conosciuto nelle campagne italiane e quindi anche in Piemonte<sup>126</sup> un notevole sviluppo, seguendo pendici collinari, poggi ed anche terreni soleggiati di fondo valle, paesaggio tipico, come si è detto, del territorio di Santo Stefano.

<sup>124</sup> Cap. 272

<sup>125</sup> A.M. Nada Patrone, *Il cibo del ricco* cit., pp. 164-165.

<sup>126</sup> A.M. Nada Patrone, *Bere vino in area pedemontana nel medioevo*, in *Il vino nell'economia e nella società italiana medioevale e moderna. Convegno di studi - Greve in Chianti 21-24 maggio 1987*, Firenze 1988, pp. 34-37; EAD., *Il consumo del vino nella società pedemontana del tardo medioevo*, in *Vigne e vini nel Piemonte medievale* a cura di R. Comba, Cuneo 1990, p. 284.

La mancanza di fondi catastali per il periodo medievale, impedisce di tracciare un'immagine del reale ruolo e della precisa distribuzione delle diverse colture nel territorio in esame. Una fitta trama di capitoli statutari impongono però di considerare la vigna la coltura per eccellenza su tutte le altre. Negli statuti la viticoltura è oggetto di tanta attenzione che - pur limitandosi soltanto alla testimonianza del *corpus* normativo - non si può avere alcun dubbio sulla sua ampia incidenza nel quadro dell'economia locale. Il pesante carico di lavoro imposto dalla viticoltura, la sua importanza nella vita economica di Santo Stefano (alla fine del Cinquecento sembra essere, come si vedrà in seguito, l'unico prodotto ricercato anche sui mercati regionali) motivano pienamente le difese di questa coltura dalle incursioni devastatrici del bestiame grosso, ma anche minuto, da eventuali e possibili furti. È significativo sottolineare che la protezione delle viti iniziava il 25 luglio, quando l'uva incomincia la sua lenta maturazione, e che appunto in quel giorno avveniva la nomina dei campari<sup>127</sup>, le guardie campestri incaricate di evitare ogni danno o furto nelle proprietà agricole. Occorre inoltre ricordare che anche i braccianti a giornata o a settimana trovavano nella coltura della vite buone occasioni di lavoro: erano richiesti infatti per la potatura, la scalzatura, la vignolatura, l'aratura, la spollonatura, la rilegatura, la spampanatura ed infine la vendemmia, tutte operazioni che devono essere fatte a tempo ed in breve, sicchè una norma statutaria impone pene pecuniarie al salariato che, pur essendosi impegnato, non si fosse presentato sul lavoro, pena abbastanza grave perchè equivalente al salario di una giornata di lavoro<sup>128</sup>. Il compenso per chi lavorava nelle vigne era infatti in genere abbastanza alto, quando può essere precisato<sup>129</sup>, e risarciva in parte il lavoratore per i giorni di disoccupazione. Certamente la produzione vinicola, dopo la cerealicoltura, può essere considerata per tutto il medioevo la seconda grande attività produttiva nell'area pedemontana, non tanto ai fini dell'esportazione quanto per l'autoconsumo: a Santo Stefano infatti, come quasi ovunque, ancora nel Trecento ne è vietato statutariamente il trasporto fuori i confini del territorio<sup>130</sup>.

Non è facile la ricostruzione di una topografia viticola per gli scarsi apporti documentari già rilevati, tuttavia si possono ricordare le vigne di Costabella (località oggi non più esistente) e di Cantarana (situata lungo l'attuale strada comunale che unisce il comune di Cossano Belbo a S. Stefano e Canelli, in prossimità della frazione S. Grato), dove la vendemmia era precoce, e Fonteglio, località sulla destra orografica del Belbo, quasi ai confini con Cossano Belbo, dove la data della vendemmia era invece più tarda<sup>131</sup>, come conseguenza della diversa posizione. Erano comunque zone a netta vocazione viticola se condizionavano la data della vendemmia e inoltre anche i cosiddetti giorni festivi, cioè i giorni in cui non erano attivi gli uffici pubblici del comune. Tuttavia i vigneti dovevano essere disseminati per

<sup>127</sup> Capp. 72, 158, 174, 175, 183.

<sup>128</sup> Cap. 135.

<sup>129</sup> A.M. Nada Patrone, *Medioevo in Piemonte* cit, p. 140.

<sup>130</sup> Cap. 271.

<sup>131</sup> Cap. 36.

vasto tratto, spesso affiancati ai seminativi, ai campi di legumi, ai prati, a piccole estensioni di incolto, "miscela" di colture che è perfettamente calata nel quadro culturale tipico del Piemonte tardo medievale.

Dalle normative statutarie è possibile anche ricavare qualche dato sulle tecniche messe in atto per l'impianto e l'allevamento delle vigne. Il sostegno delle viti sembra per lo più affidato a pali, di cui viene severamente vietato il furto<sup>132</sup>, ma anche ad alberi vivi. Data l'importanza dell'enocoltura locale le operazioni di raccolta dovevano coinvolgere totalmente la popolazione di Santo Stefano e costituire un periodo di ampia mobilità nella vita stessa del territorio, fuori e dentro le mura dell'abitato, ed insieme anche un momento di coesione e di festa. Le norme statutarie intervengono due volte per stabilire la data della vendemmia: il primo capitolo ad essa inerente<sup>133</sup> non fissa alcuna data precisa, in quanto regola il periodo della raccolta a seconda delle posizioni delle aree vitate di maggior estensione o forse anche di maggior pregio; in un secondo momento, dal 1319, la data della vendemmia è invece fissata negli "otto giorni prima ed i quindici successivi alla festa di San Michele"<sup>134</sup>, cioè tra il 20 settembre ed il 15 ottobre, in ottemperanza al bando del podestà: queste misure se da un lato valevano ad impedire raccolte intempestive, dall'altro contribuivano a regolarizzare il mercato ed i prezzi delle uve e del vino.

Sui vitigni coltivati e sulla qualità dei vini prodotti il silenzio statutario è totale. Possono però essere significativi alcuni documenti posteriori che attestano come tra le uve bianche dovesse essere già rinomato il moscatello. Infatti il magistrato di Casale Monferrato in una lettera dell'aprile 1593, indirizzata al comune di Santo Stefano Belbo, ordinò una provvista di barbatelle di moscato per il duca di Mantova e del Monferrato<sup>135</sup>; nel primo trentennio del secolo seguente i marchesi monferrini dovevano ormai rifornirsi abitualmente di moscato a Santo Stefano se nell'autunno 1632, il 20 settembre, giorno dell'inizio della vendemmia, venne vietato ai Santostefanesi di vendere uva moscato prima della raccolta, come doveva essere già allora consueto, se gli agenti marchionali non avessero già scelto le uve migliori, pena la perdita di tutti i frutti<sup>136</sup>; il 23 ottobre dello stesso anno il magistrato di Casale Monferrato ordinava alla Comunità di Santo Stefano di mandare a Casale quattro botti di moscato di prima scelta<sup>137</sup>, e nel 1640 lo stesso magistrato richiedeva una provvista di vino<sup>138</sup>, mentre nel 1646 il magistrato monferrino ringraziava la comunità per l'invio di una quantità non precisata di moscato<sup>139</sup>.

<sup>132</sup> Cap. 219.

<sup>133</sup> Cap. 36.

<sup>134</sup> Cap. 221.

<sup>135</sup> Archivio Storico del Comune di S. Stefano Belbo, faldone n. 2, doc. 1.

<sup>136</sup> Ivi, doc. 6.

<sup>137</sup> Ivi, doc. 5.

<sup>138</sup> Ivi, doc. 8.

<sup>139</sup> Ivi, doc. 9.

Tra i vini rossi, oltre probabilmente a nebbiolo e dolcetto, veniva forse coltivata anche l'uva lambrusca, allevata per lo più ad alteno, come potrebbero attestare un microponimo del 1491, ubicato - a grandi linee - sui confini di Canale e Montà d'Alba<sup>140</sup> e le ancor presenti piccole colture di Lambrusco in aree ugualmente viciniori a Santo Stefano, come ad esempio Cessole. Dovevano essere quei vini *bruschi* menzionati nel Cinquecento dal Bacci bottigliere di papa Paolo III *affini* alle *Lambrusche*, cioè dolci ed insieme asprigni, frizzanti e leggeri<sup>141</sup>. Circa le modalità da seguire per la vendita al minuto o per un consumo immediato nella taverna, la normativa statutaria è, come ovunque, pignola ma meditata<sup>142</sup>.

I venditori dovevano disporre di un certo numero di misure, ciascuna con il sigillo del comune<sup>143</sup>, garanzia di esatta corrispondenza con i campioni conservati dalle autorità comunali. Il prezzo del vino in vendita doveva essere fissato per il contenuto di ogni botte e reso noto pubblicamente<sup>144</sup>, salvo una eccezione, aggiunta dai *recapitolatores* anteriormente alla data di una *additio* del 1319, prova che altre revisioni statutarie vennero certamente fatte in un periodo precedente. Questa *additio* permetteva una libera vendita per due giorni dopo l'acquisto da parte del grossista o del taverniere<sup>145</sup>. Se vive erano le preoccupazioni riguardanti le frodi nelle misure e nel prezzo, manca invece qualsiasi normativa attenta alle sofisticazioni, come l'annacquamento o la mescolanza di un vino con un altro, che pur sono reperibili in molte altri corpi statutari pedemontani<sup>146</sup>.

Su tutto il patrimonio agricolo, ed in particolare sulle vigne, vigilavano i campari, guardie campestri nominate il giorno di San Giacomo, cioè dal periodo in cui le vigne necessitano di un più oculato controllo. I campari non potevano svolgere altre attività per conto terzi<sup>147</sup> per evitare controversie su loro eventuali appropriazioni di beni campestri o di attrezzi agricoli o su un'eventuale scarsa vigilanza. Non è senza significato che proprio dallo stesso giorno viene autorizzato il proprietario di vigne, che trovasse sulla sua proprietà cani altrui, a scacciarli ed anche ucciderli senza essere sottoposto ad alcuna multa<sup>148</sup>, in quanto questi animali, specialmente se di grossa taglia, avrebbero potuto arrecare danni notevoli ai grappoli in maturazione.

<sup>140</sup> B. Molino, *Caratteri originali del paesaggio nella toponomastica del Roero*, Ordine dei Cavalieri di S. Michele di Roero 1985, p. 98.

<sup>141</sup> A. Bacci, *Storia naturale dei vini* a cura di M. Corino, I, Torino 1985, cap. XX, pp. 49-50.

<sup>142</sup> A.M. Nada Patrone, *Il cibo del ricco* cit., pp. 410-421.

<sup>143</sup> Cap. 180.

<sup>144</sup> Ibidem.

<sup>145</sup> Cap. 190.

<sup>146</sup> A.M. Nada Patrone, *Il cibo del ricco* cit., pp. 409-410

<sup>147</sup> Capp. 158, 175.

<sup>148</sup> Cap. 196.

## 10. IL PATRIMONIO IMMOBILIARE E LE DISPOSIZIONI COMUNALI

La ricchezza patrimoniale in beni immobili iniziò ad attirare l'attenzione del ceto dirigente come possibile fonte per rimpinguare le casse comunali nel 1323, periodo di notevoli difficoltà finanziarie per tutti i comuni piemontesi, che spesso erano costretti a chiudere in deficit il proprio bilancio<sup>149</sup>. Appunto nel 1323 per la prima volta le terre dovettero essere denunciate a regesto, cioè a catasto, dai singoli possessori. Il catasto non era una semplice descrizione delle proprietà fondiarie individuali, ma costituiva uno degli strumenti di base per determinare il reddito complessivo della comunità, cui corrispondeva il monte totale delle imposte da pagare al comune e quindi la ripartizione delle singole quote a carico dei particolari, proprietari o affittuari che fossero<sup>150</sup>, ma anche delle taglie, delle imposizioni fiscali ordinarie e straordinarie del comune rapportate sempre alla quantità di beni iscritti a catasto<sup>151</sup>.

Il complesso meccanismo fiscale vigente in *ancien régime* si fondava quindi sulla figura degli esattori, i *taliatores*<sup>152</sup>, appartenenti normalmente all'ambito delle famiglie più facoltose del luogo, perchè solitamente erano anche responsabili in prima persona di ogni omissione di pagamento. Le imposte catastali furono quindi il risultato della ricerca di nuovi cespiti di denaro, in mancanza di un incremento adeguato delle entrate ordinarie. Questo sistema non sembra abbia incontrato il favore, o almeno l'acquiescenza, dei Santostefanesi: gli statuti registrano numerose resistenze al pagamento delle imposte catastali, sino a giungere alla rinuncia della terra da parte di alcuni possessori, che l'avevano ottenuta con contratti a lunga scadenza dai signori del luogo, pur di esimersi dal pagamento di tali imposte, forse in alcuni casi eccessivamente onerose rispetto al reddito reale<sup>153</sup>, e da una conseguente imperiosa disposizione da parte del comune ai vicini del "rinunciatario" perchè prendessero possesso delle terre lasciate sfitte e pagassero di conseguenza i dovuti tributi.

La terra era dunque il fondamento dell'economia in Santo Stefano: non è senza significato che negli statuti si trattino sempre e soltanto furti campestri e non di altro tipo. È naturale quindi che - oltre alla difesa da danni arrecati da estranei - la legislazione tendesse alla conservazione di ogni patrimonio familiare, cercando di evitarne la frammentazione.

Riguardo alla devoluzione dei patrimoni ereditari ancora manca una geografia storica dei vari sistemi di successione. A Santo Stefano, come nella maggior parte delle comunità italiane ed europee, era regolata dalle norme consuetudinarie e dalla codificazione giuridica contenuta negli statuti comunali. Gli elementi che la caratterizzano, simili in genere in tutta l'Europa centro-occidentale<sup>154</sup>, sembrano essere l'esclusione delle donne dal patrimonio familiare

<sup>149</sup> A.M. Nada Patrone, *Un problema aperto: le crisi di mortalità fra Trecento e Quattrocento nel Piemonte sabaudo*, in A.M. Nada Patrone - I. Naso, *Le epidemie del tardo medioevo nell'area pedemontana*, Torino 1978, pp. 53-57.

<sup>150</sup> R. Zangheri, *Catasti e storia della proprietà terriera*, Torino 1980.

<sup>151</sup> Per evitare frodi e trucchi dopo la stesura del catasto, il registro doveva essere conservato in uno scrigno a doppia serratura, le cui chiavi dovevano essere conservati da due uomini onesti ma analfabeti, sicché fosse loro impossibile apportare qualsiasi modifica (cfr. cap. 245)

<sup>152</sup> Capp. 72, 138, 158.

<sup>153</sup> Cap. 244.

<sup>154</sup> J. Le Roi Ladurie, *Structure de la coutume. Structures familiales et coutume d'héritage en France au XVIe siècle*, in "Annales. Economie. Società. Civilisation", 27, Juillet-Octobre 1972, pp. 825-846.

attraverso la dote nel momento del matrimonio<sup>155</sup> e la restituzione della dote alla famiglia della moglie alla morte del vedovo, se non vi fosse stata prole<sup>156</sup>. Non è tuttavia possibile misurare lo scarto fra norma e comportamenti nella sfera delle pratiche successorie, vista l'unica fonte su cui si può basare questa ricerca. Tuttavia è significativo che l'argomento nel corpo statutario venga ripreso più volte, specialmente per quanto riguarda la successione e la proprietà femminile: ad esempio, nel caso di premorienza della moglie, di indebitamento del marito<sup>157</sup> ed anche, verso la fine del secolo, della consumazione di un matrimonio segreto da parte di una fanciulla, caso quest'ultimo che avrebbe comportato la perdita da parte della donna della metà di quei beni del patrimonio familiare, che le sarebbero toccati di diritto<sup>158</sup>. Per quanto concerne i crimini contro la proprietà, tali reati rivelano in genere non tanto, o almeno non soltanto, conflitti economici, quanto una situazione di diffusa povertà e di carenza di generi di prima necessità a cui si tentava di porre rimedio anche solo con un piccolo furto. Del resto dovunque si guardi, in qualsiasi ambiente del tempo, nel quadro criminale emerge un'enorme preponderanza del furto, nelle sue diverse forme, anche di oggetti o cose di valore tale da non giustificare la sottrazione illegale: un ramo, un legno, un albero, trascinato dalla *buria*, dalla piena del Belbo, in un terreno altrui<sup>159</sup>, ma anche lo stesso pezzo di legno trafugato da un terzo dal luogo ove la furia delle acque lo aveva trasportato. Più spesso assumeva la forma della violazione di proprietà, con il furto di una minima quantità di raccolto o della sottrazione di attrezzi agricoli o semplicemente di pali di sostegno delle viti, o di altri articoli semimanufatti.

Altri reati sembrano soltanto motivati dall'indifferenza per i beni altrui, ma lasciano intravvedere conflitti di proprietà o anche soltanto dispetti tra confinanti: le reiterate norme per la recinzione dei coltivi e dei prati e le pene per chi si rendeva colpevole di aver rotto le siepi di chiusura per facilitarsi il passaggio (ma conseguentemente permettendo anche il libero ingresso di animali arrecanti danni alle colture) sembrano esserne una chiara prova. Sono questi reati diretti quasi esclusivamente contro membri dello stesso gruppo sociale: piccoli proprietari o fittavoli che si vedevano distrutto il raccolto da un gesto distratto o forse anche malintenzionato.

Si hanno poi alcuni segni di resistenza contadina ai proprietari terrieri ed alle autorità, comunali e signorili; tale resistenza pare si possa individuare nel rifiuto di pagare tasse e tributi e nell'ostilità alla catastazione dei beni immobili, decisa nel 1323, come già si è detto. Le questioni per la proprietà si configuravano dunque come un aspetto dei rapporti interni ad un medesimo gruppo, più che come un'attività che configurasse tensioni tra ceti diversi. Questo aspetto evidenzia paradossalmente l'esistenza di un certo grado di coesione sociale in questo centro, la cui struttura interna non venne affatto colpita dall'impatto con forze economiche e politiche provenienti dai centri urbani interessati ad attività economiche differenziate e quindi caratterizzate da tensioni interne ben diverse<sup>160</sup>.

<sup>155</sup> Cap. 261.

<sup>156</sup> Capp. 228, 235.

<sup>157</sup> Cap. 166.

<sup>158</sup> Cap. 292.

<sup>159</sup> Capp. 163, 192.

<sup>160</sup> L. Martines, *The historical approach*, in *Violence and civil Desorder in Italian Cities (1200-1500)*, Los Angels - London 1972, pp.3-18; G. Castelfranco, *Che figura. Emozioni e immagini sociali*, Bologna 1988.

## 11. L'ESERCIZIO DELLA GIUSTIZIA

Nel medioevo la soglia di tolleranza verso ogni forma di marginalità e di devianza, materiale o morale, era generalmente molto bassa: molti erano gli esclusi (come ad esempio i lebbrosi), oppure i mal tollerati, come i *forenses*, gli estranei, tanto più se fossero pubblici ribaldi o prostitute o giocolieri, cioè si collocassero sui gradini più bassi della società e avessero infranto gli usuali codici di comportamento<sup>161</sup>. Ogni criminale, grande o piccolo che fosse, quando era riconosciuto tale dalla sua comunità, veniva considerato un abituale deviante dalle norme in vigore, cioè un asociale, perché aveva infranto le regole della vita collettiva e veniva costretto a gestire personalmente il proprio frammento di vita, senza spartire nulla con gli uomini onesti, ligi alla legge, alla norma.

La comunità di Santo Stefano era inoltre una classica società della buona fama e della vergogna, caratterizzata dalla teoria dell'onore e dal conseguente duplice grado di colpa e di pena: questa doveva essere applicata con due misure e due pesi a seconda del sesso o in base al diverso censo o alla differente fama delle persone, legata cioè a condizionamenti ideologici ed economici. Specialmente per i reati di violenza, considerati crimini, sembra che predominasse ancora negli statuti comunali santostefanesi il modello della giustizia a carattere signorile. Il problema della giustizia signorile è in realtà il problema più acuto della storia italiana di *ancien régime* in genere, perché l'amministrazione della giustizia è, in ogni tempo, indubbiamente uno degli elementi più caratterizzanti del potere e della sua politica sociale. Negli statuti appare fondamentale e con grande chiarezza il ruolo politico-giudiziario del podestà, a cui sono riservati una discrezionalità e un potere senza limiti nel mantenimento dell'ordine pubblico, nella prevenzione e repressione di ogni comportamento dannoso o pericoloso per la comunità, anche se il suo apparato giudiziario appare generico e privo di specializzazione di competenze.

Per molteplici motivi i crimini sono paradossalmente l'attività principale che unisce fra di loro gli uomini di una determinata comunità. Un crimine consiste nell'arrecare un danno violento ad un'altra persona, in forme diverse, talvolta non tangibili e materiali: può ridursi ad un'ingiuria verbale, con il risultato di far perdere l'onore, o può provocare un danno fisico e materiale. Tuttavia il concetto fondamentale da mettere in rilievo è che l'illegalità di qualsiasi attività criminosa presuppone una dimensione sociale ben precisa.

Del comportamento sociale in Santo Stefano Belbo nel secolo XIV, come altrove - anche nelle grandi città-, l'aspetto più rilevante e immediato, desumibile dalle evidenze statutarie, è quello di una diffusa violenza reciproca, di un'endemica microconflittualità , anche nel paradigma di piccoli contrasti personali o familiari. A Santo Stefano la violenza ha però confini difficili da circoscrivere con esattezza, in quanto attestata unicamente dai capitoli statutari, e serve soltanto come denominatore comune ad una pluralità di comportamenti,

<sup>161</sup> Cap. 100; *La città e la corte* a cura di D. Romagnoli, Milano 1991.

che non costituiscono certamente la totalità dei reati possibili, perché sussiste il problema dei crimini non presi in considerazione dagli statuti, un *black number* di reati. Infatti non c'è modo di cogliere quanti crimini rimanevano nascosti, sommersi, ignorati dai capitoli statutari perché non richiedevano neppure un'azione penale. Ancora nel primo periodo dell'età moderna, il ricorso al sistema di giustizia penale e l'avvio di un processo legale dipendevano per lo più esclusivamente dalla vittima stessa o da suoi rappresentanti, che dovevano richiamare l'attenzione delle autorità locali sul crimine e presentare tutte le prove ed i testimoni al riguardo, in quanto ben raramente i pubblici ufficiali intervenivano d'autorità per avviare il processo. Di conseguenza il ricorso alla legge era un sistema privilegiato, che richiedeva tempo e possibilità, amicizie ed appoggi, sicché non era raro che i dissidenti cercassero un accordo privato fra di loro. Tale sistema era del resto suggerito ed auspicato dagli stessi statuti<sup>162</sup>; frequente doveva anche essere il ripensamento di colui che, pur avendo iniziato un procedimento giudiziario, lo lasciava perdere, implicitamente riconoscendosi colpevole e aggravando il danno ricevuto anche con una multa<sup>163</sup>, nella disperata sicurezza che la giustizia non avrebbe agito in suo favore. Accadeva dunque che i fattori sociali giocassero frequentemente contro una denuncia del crimine: ad esempio spesso la comunità santostefanese tentava di comporre le controversie penali attraverso meccanismi informali e più rapidi<sup>164</sup>, come la vendetta privata, che poteva manifestarsi anche soltanto attraverso un lancio di contumelie, con lo scoppio di un litigio, con un atto di violenza fisica, con la calunnia: ricatti e squallidi regolamenti di conti privati si concludevano sovente con questi comportamenti. Era certamente più auspicabile la riconciliazione privata tra accusatore ed accusato e la transazione (quest'ultima equivaleva in realtà alla tacita confessione del colpevole)<sup>165</sup> per evitare urti personali più irriducibili, conseguenti ad un'azione pubblica. Nello stesso tempo l'incoraggiamento alla delazione, cioè ad un controllo sociale comunitario, basato sulla segretezza del nome dell'accusatore, a cui toccava tuttavia una parte della multa, come già si è detto, sembra aver invitato effettivamente alla denuncia di ogni reato, anche il più lieve, ma anche a false denunce di reati verosimili.

Nel tardo medioevo l'ordine giuridico penale era ancora in fase di piena emersione; quindi una parte significativa delle azioni giudiziarie ordinarie era costituita dall'esame di violazioni delle strutture del processo giudiziario o del tipo di pena e controllo del crimine, inteso come atto di violenza contro tutta la comunità. Tra questo tipo di reati emergono varie forme di ostacolo alla giustizia, comprese le varie sfumature di complicità in atti criminosi o in certi furti che non avrebbero potuto aver luogo senza un corredo incaricato di nascondere le cose rubate. Un altro atto criminoso era la violazione dei termini di una sentenza, quale il reato di favoreggiamento, o il rifugio dato ad un esiliato<sup>166</sup>: i crimini di questo tipo ad esempio sono importanti perché significativi indicatori della debolezza del sistema giudiziario nell'applicare le sue leggi.

<sup>162</sup> Cap. 282.

<sup>163</sup> Cap. 13.

<sup>164</sup> Capp. 212, 232.

<sup>165</sup> Cap. 282.

<sup>166</sup> Cap. 30.

## 12. ASPETTI DELLA CRIMINALITÀ

L'assenza totale di fonti processuali costringe a concentrare l'attenzione soltanto su determinati tipi di violenza, quelli menzionati negli statuti, che sembrano riferirsi quasi unicamente a forme individuali, interpersonali, soprattutto quelle intercorrenti nelle fasce subalterne e popolari. Tuttavia merita di essere sottolineato per il suo notevole significato il rifiuto da parte dei signori ancora all'inizio del XVI secolo<sup>167</sup> di approvare alcuni capitoli statutari relativi ai reati criminali che avrebbero potuto anche facilmente coinvolgere rappresentanti del gruppo signorile, quale il capitolo 76, riguardante le azioni procedurali contro i crimini afferenti ad incendi, omicidi, furti, per i quali era vietato estorcere al presunto reo la confessione mediante tortura. Ugualmente significativa appare la mancata conferma del capitolo 77, afferente alle aggressioni con armi, in particolare la spada, attributo prettamente signorile, che la comunità avrebbe stabilito punibili con l'esilio, l'arresto, la confisca dei beni e le infamanti pene della berlina e della fustigazione.

I crimini menzionati negli statuti non esauriscono tuttavia, come si è detto, l'intera gamma delle forme ritenute criminali, forse per la loro modesta incidenza in ambito santostefanese, ma soprattutto per la difficoltà di conseguire un attento controllo di tutti i comportamenti sociali. Tale difficoltà costrinse il Comune a condannare in particolare gli atteggiamenti con potere eversivo a danno dell'ordine pubblico ed a non prendere invece in considerazione, ad esempio, certi reati, come l'adulterio, lo stupro, il concubinaggio, la prostituzione locale, cioè quei reati contro la morale sessuale che pur avevano un certo rilievo in altri centri piemontesi, anche in quelli rurali. Solitamente i reati sessuali erano un genere di comportamento che i ceti signorili non erano disposti a perdonare in quanto la stabilità sociale e familiare, secondo le forme di mentalità signorile, era più minacciata da uno stupro che da un omicidio. A Santo Stefano invece questa mentalità non sembra aver mantenuto la sua forza, sicché i reati sessuali non vengono mai menzionati negli statuti. Ciò nonostante il fenomeno del meretricio doveva essere ben conosciuto e in Santo Stefano dovevano essere presenti prostitute e ribaldi, cioè uomini malfamati, categorie che vivevano in una situazione di programmatica subalternità ed irregolarità<sup>168</sup>, anche se la loro presenza sembra essere stata sporadica, - dal momento che gli statuti li definiscono forestieri -. Il capitolo statutario rivolto a questi forestieri non ben accetti alla comunità sembra voler sottolineare il loro ruolo non definito ed occasionale, forse collegato unicamente con le occasioni della fiera e del mercato: infatti i ribaldi sono menzionati insieme con le prostitute ed i giocolieri soltanto nel caso di percosse. Le prostitute, come in quasi tutti i centri rurali, non dovevano praticamente avere di solito molto lavoro in Santo Stefano. Qui, come ovunque nelle campagne, gli impulsi vitali, gli istinti fisiologici non potevano che essere volti a sfogarsi in

<sup>167</sup> Cfr. pp. 183-184.

<sup>168</sup> Cap. 100; cfr. E. Artifoni, *I ribaldi. Immagini e istituzioni della marginalità nel tardo medioevo piemontese*, in *Piemonte medievale*, Torino 1985, pp. 228-251.

una carnalità spontanea, per la quale l'unica barriera era costituita non tanto dalle norme religiose, quanto dai confini etico-familiari e trovava un limite simbolicamente invalicabile nella sacralità della casa, nella gerarchia familiare, attenta - in particolare - agli aspetti economico-finanziari di ogni trasgressione. Infatti la fanciulla compiacente con un innamorato inviso alla famiglia, pur deciso ad impalmarla, perdeva la metà dei suoi beni<sup>169</sup>. Chi poi fosse entrato di notte in casa altrui con intenzioni illecite, per rubare beni ed onore, sia palesemente, sia furtivamente, specie dopo che i proprietari fossero andati a dormire (cioè non fossero più vigilanti), era considerato gravemente colpevole per aver lesi i sacri diritti familiari<sup>170</sup>.

Il gioco d'azzardo, osservato con sospetto e con riprovazione da tutta la società medievale, spesso addirittura vietato, sembra non avere in un primo tempo attirato l'attenzione dei legislatori in Santo Stefano, se non come facile occasione di alterchi e di bestemmie<sup>171</sup>; del resto nel tardo medioevo l'ordine giuridico penale era ancora ovunque in fase di piena costruzione<sup>172</sup>, anche nei grandi centri, mediante un'oculata opera di riflessione e di interpretazione dei giuristi. Soltanto in un secondo momento, dopo il 1337, il gioco d'azzardo venne colto nella sua contestualità di rovina personale e familiare e fu quindi vietato, o almeno limitato<sup>173</sup>, proibendo poste elevate (era permesso soltanto scommettere una pinta di vino cioè poco più di un litro) e delimitando gli spazi in cui il gioco poteva essere praticato, per poterne effettuare un maggior controllo disciplinare. Del resto un'esistenza di fatica, di delusione, spesso di umiliazione, come quella degli abitanti di Santo Stefano nel medioevo, non di rado richiedeva, in tutti i ceti sociali, un momento di evasione, di fuga dalla realtà quotidiana: poteva essere un bicchiere di vino in più bevuto nell'osteria insieme con amici, o qualche festa paesana, come l'accensione dei falò<sup>174</sup>, ma soprattutto il gioco d'azzardo, che diventava quasi una sfida individuale, in cui ognuno poteva divenire padrone, qualunque fosse il suo ceto sociale. Il gioco, del resto, è una specie di altare su cui in Langa vennero sacrificati, sino a pochi decenni or sono, vitelli, terreni, interi cascinali.

Un tipo di crimine che non viene mai preso in considerazione nelle norme statutarie del XIV secolo concerne la categoria dei reati religiosi, se si eccettua la bestemmia, che viene punita

<sup>169</sup> Cap. 292.

<sup>170</sup> Capp. 84, 28. Riguardo alla sacralità della casa, specialmente nelle ore notturne, derivante dalla preoccupazione per la sicurezza e l'onorabilità della famiglia, si ricordi il consiglio n. 138 di Paolo da Certaldo : "Sempre mai l'uscio de la tua casa fà che si serri la notte a chiave, acciò che di notte niuno non esca e non entri in casa tua che tu nol sappi: che troppo è grande pericolo e spezialmente se tu avessi briga tieni la notte le chiavi de l'uscio de via ne la camera tua e serrale sempre di dì e di notte quando dormi (*Mercanti scrittori*, a cura di V. Branca, Milano 1986, p. 30).

<sup>171</sup> Cap. 26.

<sup>172</sup> M. Sbriccoli, *Fonti giudiziarie e fonti giuridiche. Riflessioni sulla fase attuale degli studi di storia del crimine e della giustizia criminale* in "Studi Storici", 1988, p. 499.

<sup>173</sup> Capp. 229, 264, 265.

<sup>174</sup> Cap. 250.

con una multa pari alla metà di quella dovuta per blasfemia di fronte alle autorità locali durante le funzioni inerenti alla loro carica.

Sono invece passati sotto silenzio i crimini relativi alla magia, quali stregoneria, sortilegio e demonologia, che pur non dovevano mancare in questa terra di Langa, in un ambiente contadino, legato ancora ai vecchi rituali per la fecondità dei campi ed in cui non potevano essere assenti forme di stregoneria e di ossessione demoniaca: pare strano di non sentir citare le masche, già menzionate addirittura dal longobardo Rotari nel suo editto al cap. 376. È tuttavia chiaro che - nonostante la grande varietà di pratiche magiche nell'Europa medievale e moderna<sup>175</sup> - la punizione di un simile crimine richiedeva il consenso, tacito o attivo, della comunità locale. Conseguentemente la storia di questo tipo particolare di crimine porta a studiare forme di mentalità e comportamenti di massa: è assai probabile che in questa piccola comunità langarola non si potesse ottenere un appoggio generalizzato contro una forma di delitto che non doveva essere considerato una colpa da tutta - o quasi - la popolazione.

Frequente invece la menzione di crimini contro l'individuo, cioè l'aggressione nelle sue diverse forme fisiche e non fisiche, che negli statuti di Santo Stefano sono in maggior parte comprese nei capitoli 75-93. Tali crimini rivelano l'esistenza specifica di tensioni individuali endemiche più che sociali, tensioni che spesso non potevano essere risolte senza ricorrere alla violenza fisica ed all'ingiuria. Ugualmente, come in tutte le comunità rurali, tale violenza era raramente premeditata, si limitava quasi sempre a manifestazioni molto brevi e rapide; di rado si usavano armi se non occasionali, come bastoni e pietre, oppure utensili agricoli, quali la falce da grano. Molte aggressioni, anche dentro le case private, non erano altro che una diversa forma di ingiuria (si specifica infatti spesso che erano state fatte *iniuriouse*). Quasi nulli i riferimenti alla violenza familiare<sup>176</sup>, neppure presa in considerazione se *sine sanguinis effusione*. Era invece questa certamente la forma di violenza più diffusa, come in tutta l'Europa (e non soltanto preindustriale) che conteneva forti elementi di disuguaglianza fra le parti: da una parte il padre, dall'altra la moglie, i figli, i domestici.

### 13. FRODI COMMERCIALI

Un tipo di reato notevolmente diffuso dovevano essere le frodi commerciali, specialmente nell'ambito della vendita al minuto delle carni, su cui si insiste in modo particolare. Anche a Santo Stefano la frode si rivela tuttavia, come ovunque, caratteristica di ogni ambiente commerciale, specialmente per l'uso di strumenti di misura e di peso non corretti<sup>177</sup>. Le norme più varie si ritrovano comunque nella vendita delle carni<sup>178</sup>, probabilmente il commercio al

<sup>175</sup> E.W. Monter, *Riti, mitologia e magia in Europa all'inizio dell'età moderna*, Bologna 1987.

<sup>176</sup> Cap. 91.

<sup>177</sup> Capp. 58, 154, 182.

<sup>178</sup> Capp. 146, 150, 172, 186, 189, 258, 267, 293.

minuto più attivo, in quanto per tutte le altre risorse i Santostefanesi dovevano essere in genere autosufficienti. Gli animali dovevano essere macellati sotto controllo; non si dovevano commerciare animali sospetti di qualche malattia<sup>179</sup>, animali morti per il morso di un lupo<sup>180</sup>. L'iterazione e l'insistenza, con cui gli statuti comunali comminano gravi multe a chi vende carne non sana, non può che essere il chiaro riflesso di una situazione diffusa di fatto e non facilmente controllabile. Non doveva neppure essere ineccepibile l'onestà professionale che informava l'attività dei beccai: la stessa legislazione sanitaria ci porta infatti a conoscenza di numerose pratiche tese ad ingannare gli acquirenti sulla qualità delle carni. Ad esempio si trova il divieto di gonfiare con il fiato le carni<sup>181</sup> per dare una migliore apparenza alla carne di animali scarni, vecchi, sfiniti dal lavoro o da qualche forma morbosa. Altra sofisticazione, che sembra come la prima diffusa un po' ovunque, era quella di farcire la carne con grasso tolto ad altre carni per darle una miglior apparenza o di vendere la carne di un animale per quella di un altro<sup>182</sup>.

#### 14. PENE PECUNIARIE E CORPORALI

Come si reagiva, giuridicamente e collettivamente, a questa varietà di reati?

Se il crimine era parte integrante della società, così anche la punizione era un evento comune, abituale: certamente nessuno pensava di poter punire tutti i colpevoli, ma l'esistenza di una pena, pecuniaria o corporale, poteva almeno servire ad evidenziare la gravità del reato e a fungere da deterrente, quasi mezzo di dissuasione per chi attentasse all'ordine della comunità. Controllare le trasgressioni e la criminalità, grande o minuta, era in ogni caso sempre difficile; tuttavia i metodi, anche quelli informali, di controllo soddisfacevano in generale le esigenze della popolazione. Anche se i sistemi di Santo Stefano seguivano apparentemente norme generali di procedura legale e giudiziaria, a livello locale la giustizia continuava ad apparire come una questione privata, volta non tanto a punire quanto a mantenere un certo equilibrio nelle relazioni sociali, ad evitare che si moltiplicassero i casi di vendetta personale.

Il querelante restava l'agente principale durante tutta la procedura: intentava la causa<sup>183</sup>, presentava le prove e le testimonianze necessarie per dare fondamento alle sue accuse e alle sue richieste di risarcimento<sup>184</sup>. La parte lesa aveva in genere la possibilità di controllare l'andamento dell'intero processo, ma le procedure legali davano al querelante ampia possibilità di vendicare il suo senso di perdita dell'onore o di beni materiali, di offesa arrecata

<sup>179</sup> Cap. 146.

<sup>180</sup> Cap. 189.

<sup>181</sup> Cap. 146.

<sup>182</sup> Ibidem.

<sup>183</sup> Cap. 97.

<sup>184</sup> Cap. 127.

a lui ed alla sua famiglia. Quando infatti la vittima pensava che l'offesa subita era stata riparata, poteva anche ritirare la querela ed il procedimento si fermava.

A Santo Stefano, le pratiche giudiziarie sembrano essere state trattate quasi unicamente su basi locali, senza fare riferimento ad elementi estranei, anche perchè, a quanto si può dedurre dagli statuti, lo stesso podestà era spesso autoctono e quindi non portava con sè esperienze diverse e neppure sembra essere stato appoggiato da giudici e notai estranei all'ambiente santostefanese. Si osservavano le consuetudini e gli statuti locali, emendati in genere da individui di Santo Stefano o dei paesi più vicini; i causidici ed i notai erano i puntuali interpreti di una quotidianità fitta e minuta, della quale erano soltanto la memoria, i registratori<sup>185</sup>; i funzionari comunali, tra i quali anche i consoli, non avevano altro compito che eseguire o, in certi rari casi, controllare l'attività giusdicente del podestà, emanazione del potere signorile.

L'applicazione delle pene corporali, che assumono spesso quasi l'aspetto di una vendetta, drammaticamente rappresentata davanti a tutti, nella piazza o nei giorni di mercato, andava incontro a diverse esigenze e svolgeva diverse funzioni: affermava l'autorità del potere pubblico; allontanava il senso collettivo di angoscia e di pericolo derivante dal timore che un atto illecito provocasse disordine; evitava che le vittime di un torto si facessero giustizia personalmente. In breve la punizione fisica soddisfaceva alla necessità di una forma di punizione deterrente per determinati reati considerati pericolosi per l'ordine sociale<sup>186</sup>, ma anche ad un generale bisogno di spettacolo. Lo strazio di un corpo amputato di braccia<sup>187</sup>, di gambe<sup>188</sup>, privato di un occhio<sup>189</sup> o di un orecchio<sup>190</sup> o anche semplicemente fustigato<sup>190</sup>, abituale e tipica pena di carattere familiare che il *pater* usava generalmente per affermare la sua autorità, o il ludibrio di un individuo messo alla gogna<sup>191</sup> venivano consumati su di una scena pubblica, tragica ed insieme grottesca, ma sempre scenograficamente delineata e movimentata, che richiedeva ed esigeva la partecipazione di tutta la comunità.

La giustizia, comunque, non sembra essere stata severamente repressiva. Le pene, nonostante la ferocia di certe minacce di punizioni corporali, che sembrano ereditate da una fase più antica del sistema penale, erano spesso molto più miti, avendo in gran parte lo scopo di costringere il colpevole ad accettare la responsabilità pubblica delle sue azioni, a fare una pubblica ammenda per il suo comportamento<sup>192</sup> ed a pagare una multa, più o meno gravosa, oltre al risarcimento dei danni dati e delle spese subite dall'accusatore. Le pene erano infatti quasi sempre pecuniarie, sistema di ammenda che non sempre funzionava per i ceti

<sup>185</sup> Per pratiche simili cfr. G. Zaccaria, *Storia di Meldola e del suo territorio*, Meldola 1974, p. 208.

<sup>186</sup> Capp. 24, 26, 62, 76, 77, 81, 83, 94, 102,

<sup>187</sup> Capp. 24, 26, 76, 77, 102.

<sup>188</sup> Cap. 81.

<sup>189</sup> Capp. 62, 81, 94, 102.

<sup>190</sup> Capp. 24, 26, 76, 77, 102.

<sup>191</sup> Capp. 26, 76, 77, 102.

<sup>192</sup> A. Tardif, *La procedure civile et criminelle au XIII<sup>e</sup> siècle*, Paris 1885, p. 1.

subalterni, per gli individui più poveri, semplicemente perché non potevano permettersi di pagare le multe. Quindi non potevano non essere presenti anche altri tipi di punizione, specialmente per i crimini contro la persona, cioè le tradizionali pene corporali, di cui già si è detto. A Santo Stefano si accenna appena alla pena capitale<sup>193</sup> ed alla tortura per estorcere la confessione<sup>194</sup>, ma si tratta invece di incarcерazione preventiva o cautelativa prima del pagamento della multa pecuniaria o prima dell'esecuzione della pena corporale<sup>195</sup>. Le lunghe detenzioni punitive erano del resto poco applicate nella società medievale<sup>196</sup> ed infatti negli statuti di Santo Stefano viene comminata la prigione per il periodo massimo di un mese<sup>197</sup> in quanto per lo più faceva parte soltanto della procedura processuale.

Pochissimi studi permettono di rappresentare questa manifestazione del potere comunale dal secolo XV in poi. Non sappiamo come si effettuasse l'incarcerazione dei sospetti colpevoli di qualche crimine, come è attestato in Santo Stefano per i rei di danneggiamenti a beni altrui o ai loro complici, per coloro che avessero aggredito qualcuno con un'arma tagliente, propria o impropria, e per chi avesse ferito gravemente qualcuno, amputandogli un braccio, una gamba, il naso o accecandolo. Non si sa se le carceri fossero comunali o signorili; probabilmente, come in molti altri grandi centri urbani, non esisteva un edificio adibito a prigione, che veniva preso in locazione da privati cittadini<sup>198</sup>, e quindi dato in appalto ad altri privati cittadini<sup>199</sup>, così come - del resto - veniva affittata spesso anche la sede del palazzo comunale o l'edificio delle scuole (che a Santo Stefano dovevano essere attive almeno dal 1329, se ci si può fidare dalla presenza, come revisore degli statuti, di un Francesco, maestro *de pueris*)<sup>200</sup>. Un tipo di pena più minacciato che effettivamente messo in atto a Santo Stefano doveva essere stato il bando, l'esilio<sup>201</sup> che sembra essere stato comminato specialmente ai contumaci per furti o debiti, cioè in pratica a chi già si era allontanato di propria volontà dal suo paese. La condanna all'esilio era infatti una pena molto pesante, perché comportava l'annientamento fisico potenziale, che si traduceva in pratica nell'esclusione di un individuo dal suo ambiente consueto, dalla sua famiglia, privandolo di ogni risorsa economica e costringendolo a trovar posto come forestiero in un'altra comunità, in un periodo in cui la società conferiva il massimo valore alla permanenza in un gruppo: così spesso il bannito era costretto ad una carriera di ladro o di brigante da strada. L'esilio era inoltre una pena che richiedeva la partecipazione e

<sup>193</sup> Cap. 85.

<sup>194</sup> Cap. 205.

<sup>195</sup> Capp. 62, 81, 83.

<sup>196</sup> M. Foucault, *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino 1978.

<sup>197</sup> Capp. 81, 83.

<sup>198</sup> G. Pampaloni, *Firenze al tempo di Dante. Documenti dell'urbanistica cittadina*, Roma 1973, doc. 23.

<sup>199</sup> A.M. Nada Patrone, *Il Medioevo in Piemonte* cit., p. 99, nota 1.

<sup>200</sup> Cfr. pp. 135, 145, 157, 159, 165.

<sup>201</sup> Capp. 25, 30, 76, 77, 81, 123, 179, 195.

la collaborazione dell'intera comunità per risultare efficace (un bando di esilio poteva essere vanificato se il bannito avesse trovato aiuto ed omertà in qualcuno del suo gruppo<sup>202</sup>), cioè privava l'individuo della sua dignità.

\* \* \*

Le pagine precedenti offrono soltanto alcune ipotesi di ricostruzione di vita vissuta che si potrebbero trarre dagli statuti di Santo Stefano Belbo. Tali pagine intendono essere soprattutto offerte come una proposta di lettura e di interpretazione degli statuti di Santo Stefano Belbo e come un invito ad un'interpretazione globale di questa piccola comunità langarola nel medioevo. Gli statuti del Trecento sono infatti il solo documento locale che consenta di indagare sui concreti e complessi meccanismi attraverso i quali sorse e si modificarono i modelli di comportamento, di organizzazione e di coesistenza sociale in Santo Stefano, variegato terreno di scontro fra vecchie strutture signorili e nuove forme politiche, istituzionali e sociali sin quasi alla fine dell'età moderna, problema ancora tutto da indagare e che merita un adeguato approfondimento, in correlazione agli altri centri della Langhe e, in particolare, della Valle del Belbo.

<sup>202</sup> Cap. 30